

S O M M A R I O

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 . — <i>Norme in materia ambientale</i>		Pag. 13
PARTE PRIMA - Disposizioni comuni		» 14
Art. 1 - Ambito di applicazione		» 14
Art. 2 - Finalità		» 14
Art. 3 - Criteri per l'adozione dei provvedimenti successivi		» 14
PARTE SECONDA - Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC).....		» 15
TITOLO I - Norme generali		» 15
Art. 4 - Contenuti e obiettivi		» 15
Art. 5 - Definizioni		» 15
Art. 6 - Commissione tecnico-consultiva per le valutazioni ambientali		» 17
TITOLO II - Valutazione ambientale strategica - VAS		» 17
<i>Capo I</i> - Disposizioni comuni in materia di VAS		» 17
Art. 7 - Ambito d'applicazione		» 17
Art. 8 - Integrazione della valutazione ambientale nei procedimenti di pianificazione		» 18
Art. 9 - Rapporto ambientale		» 18
Art. 10 - Consultazioni		» 18
Art. 11 - Consultazioni transfrontaliere		» 19
Art. 12 - Giudizio di compatibilità ambientale ed approvazione del piano o programma proposto		» 19
Art. 13 - Informazioni circa la decisione		» 20
Art. 14 - Monitoraggio		» 20
<i>Capo II</i> - Disposizioni specifiche per la VAS in sede statale		» 20
Art. 15 - Piani e programmi sottoposti a VAS in sede statale		» 20
Art. 16 - Avvio del procedimento		» 20
Art. 17 - Istruttoria e adozione del giudizio di compatibilità ambientale		» 20
Art. 18 - Effetti del giudizio di compatibilità ambientale		» 21
Art. 19 - Procedura di verifica preventiva		» 21
Art. 20 - Fase preliminare		» 21

<i>Capo III</i> - Disposizioni specifiche per la VAS in sede regionale o provinciale	<i>Pag.</i>	21
Art. 21 - Piani e programmi sottoposti a VAS in sede regionale o provinciale.....	»	21
Art. 22 - Procedure di VAS in sede regionale o provinciale	»	21
TITOLO III - Valutazione di impatto ambientale - VIA	»	22
<i>Capo I</i> - Disposizioni comuni in materia di VIA	»	22
Art. 23 - Ambito di applicazione.....	»	22
Art. 24 - Finalità della VIA	»	22
Art. 25 - Competenze e procedure	»	23
Art. 26 - Fase introduttiva del procedimento	»	23
Art. 27 - Studio di impatto ambientale.....	»	23
Art. 28 - Misure di pubblicità.....	»	24
Art. 29 - Partecipazione al procedimento	»	24
Art. 30 - Istruttoria tecnica	»	24
Art. 31 - Giudizio di compatibilità ambientale	»	25
Art. 32 - Procedura di verifica	»	25
Art. 33 - Relazioni tra VAS e VIA	»	25
Art. 34 - Relazioni tra VIA E IPPC	»	25
<i>Capo II</i> - Disposizioni specifiche per la VIA in sede statale.....	»	26
Art. 35 - Progetti sottoposti a VIA in sede statale	»	26
Art. 36 - Procedimento di valutazione	»	26
Art. 37 - Compiti istruttori della commissione tecnico-consultiva	»	27
Art. 38 - Fase preliminare e verifica preventiva.....	»	28
Art. 39 - Procedure per i progetti con impatti ambientali transfrontalieri	»	28
Art. 40 - Effetti del giudizio di compatibilità ambientale.....	»	28
Art. 41 - Controlli successivi.....	»	28
<i>Capo III</i> - Disposizioni specifiche per la VIA in sede regionale o provinciale.....	»	29
Art. 42 - Progetti sottoposti a VIA in sede regionale o provinciale	»	29
Art. 43 - Procedure di VIA in sede regionale o provinciale.....	»	29
Art. 44 - Termini del procedimento	»	29
Art. 45 - Coordinamento ed integrazione dei procedimenti amministrativi	»	29
Art. 46 - Procedure semplificate ed esoneri.....	»	30
Art. 47 - Obblighi di informazione.....	»	30
TITOLO IV - Disposizioni transitorie e finali	»	30
Art. 48 - Abrogazioni	»	30
Art. 49 - Provvedimenti di attuazione per la costituzione e funzionamento della commissione tecnico-consultiva per le valutazioni ambientali.....	»	30
Art. 50 - Adeguamento delle disposizioni regionali e provinciali	»	31

Art. 51 - Regolamenti e norme tecniche integrative - autorizzazione unica ambientale per le piccole imprese	Pag.	31
Art. 52 - Entrata in vigore	»	31
PARTE TERZA - Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche		
	»	32
SEZIONE I - Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione	»	32
TITOLO I - Principi generali e competenze	»	32
Capo I - Principi generali	»	32
Art. 53 - Finalità	»	32
Art. 54 - Definizioni	»	32
Art. 55 - Attività conoscitiva	»	33
Art. 56 - Attività di pianificazione, di programmazione e di attuazione	»	33
Capo II - Competenze	»	34
Art. 57 - Presidente del Consiglio dei Ministri, Comitato dei Ministri per gli interventi nel settore della difesa del suolo	»	34
Art. 58 - Competenze del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio	»	35
Art. 59 - Competenze della Conferenza Stato-regioni	»	35
Art. 60 - Competenze dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT)	»	35
Art. 61 - Competenze delle regioni	»	36
Art. 62 - Competenze degli enti locali e di altri soggetti	»	36
Art. 63 - Autorità di bacino distrettuale	»	36
TITOLO II - I distretti idrografici, gli strumenti, gli interventi	»	37
Capo I - I distretti idrografici	»	37
Art. 64 - Distretti idrografici	»	37
Capo II - Gli strumenti	»	39
Art. 65 - Valore, finalità e contenuti del piano di bacino distrettuale	»	39
Art. 66 - Adozione ed approvazione dei piani di bacino	»	40
Art. 67 - I piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e le misure di prevenzione per le aree a rischio	»	41
Art. 68 - Procedura per l'adozione dei progetti di piani stralcio	»	41
Capo III - Gli interventi	»	42
Art. 69 - Programmi di intervento	»	42
Art. 70 - Adozione dei programmi	»	42
Art. 71 - Attuazione degli interventi	»	42
Art. 72 - Finanziamento	»	42
SEZIONE II - Tutela delle acque dall'inquinamento	»	43
TITOLO I - Principi generali e competenze	»	43
Art. 73 - Finalità	»	43

Art. 74 - Definizioni.....	Pag.	43
Art. 75 - Competenze	»	47
TITOLO II - Obiettivi di qualità	»	48
<i>Capo I</i> - Obiettivo di qualità ambientale e obiettivo di qualità per specifica destinazione	»	48
Art. 76 - Disposizioni generali	»	48
Art. 77 - Individuazione e perseguimento dell'obiettivo di qualità ambientale	»	48
Art. 78 - Standard di qualità per l'ambiente acquatico	»	49
Art. 79 - Obiettivo di qualità per specifica destinazione.....	»	49
<i>Capo II</i> - Acque a specifica destinazione.....	»	50
Art. 80 - Acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile.....	»	50
Art. 81 - Deroghe	»	50
Art. 82 - Acque utilizzate per l'estrazione di acqua potabile.....	»	50
Art. 83 - Acque di balneazione.....	»	50
Art. 84 - Acque dolci idonee alla vita dei pesci	»	50
Art. 85 - Accertamento della qualità delle acque idonee alla vita dei pesci.....	»	51
Art. 86 - Deroghe	»	51
Art. 87 - Acque destinate alla vita dei molluschi.....	»	51
Art. 88 - Accertamento della qualità delle acque destinate alla vita dei molluschi.....	»	51
Art. 89 - Deroghe	»	51
Art. 90 - Norme sanitarie.....	»	52
TITOLO III - Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi	»	52
<i>Capo I</i> - Aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento	»	52
Art. 91 - Aree sensibili.....	»	52
Art. 92 - Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola	»	52
Art. 93 - Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari e zone vulnerabili alla desertificazione	»	53
Art. 94 - Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano	»	53
<i>Capo II</i> - Tutela quantitativa della risorsa e risparmio idrico	»	54
Art. 95 - Pianificazione del bilancio idrico	»	54
Art. 96 - Modifiche al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775	»	55
Art. 97 - Acque minerali naturali e di sorgenti	»	56
Art. 98 - Risparmio idrico.....	»	56
Art. 99 - Riutilizzo dell'acqua	»	57
<i>Capo III</i> - Tutela qualitativa della risorsa: disciplina degli scarichi.....	»	57
Art. 100 - Reti fognarie.....	»	57
Art. 101 - Criteri generali della disciplina degli scarichi.....	»	57
Art. 102 - Scarichi di acque termali	»	58
Art. 103 - Scarichi sul suolo	»	58

Art. 104 - Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee	Pag.	59
Art. 105 - Scarichi in acque superficiali	»	59
Art. 106 - Scarichi di acque reflue urbane in corpi idrici ricadenti in aree sensibili	»	60
Art. 107 - Scarichi in reti fognarie	»	60
Art. 108 - Scarichi di sostanze pericolose.....	»	60
<i>Capo IV</i> - Ulteriori misure per la tutela dei corpi idrici.....	»	61
Art. 109 - Immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte	»	61
Art. 110 - Trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento delle acque reflue urbane.....	»	61
Art. 111 - Impianti di acquacoltura e piscicoltura	»	62
Art. 112 - Utilizzazione agronomica	»	62
Art. 113 - Acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia.....	»	62
Art. 114 - Dighe.....	»	62
Art. 115 - Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici	»	63
Art. 116 - Programmi di misure	»	63
TITOLO IV - Strumenti di tutela	»	64
<i>Capo I</i> - Piani di gestione e piani di tutela delle acque.....	»	64
Art. 117 - Piani di gestione e registro delle aree protette	»	64
Art. 118 - Rilevamento delle caratteristiche del bacino idrografico ed analisi dell'impatto esercitato dall'attività antropica.....	»	64
Art. 119 - Principio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici	»	64
Art. 120 - Rilevamento dello stato di qualità dei corpi idrici	»	64
Art. 121 - Piani di tutela delle acque	»	65
Art. 122 - Informazione e consultazione pubblica	»	65
Art. 123 - Trasmissione delle informazioni e delle relazioni	»	65
<i>Capo II</i> - Autorizzazione agli scarichi	»	66
Art. 124 - Criteri generali.....	»	66
Art. 125 - Domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali.....	»	67
Art. 126 - Approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane	»	67
Art. 127 - Fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue	»	67
<i>Capo III</i> - Controllo degli scarichi.....	»	67
Art. 128 - Soggetti tenuti al controllo	»	67
Art. 129 - Accessi ed ispezioni	»	67
Art. 130 - Inosservanza delle prescrizioni della autorizzazione allo scarico.....	»	67
Art. 131 - Controllo degli scarichi di sostanze pericolose	»	67
Art. 132 - Interventi sostitutivi.....	»	68
TITOLO V - Sanzioni	»	68
<i>Capo I</i> - Sanzioni amministrative.....	»	68

Art. 133 - Sanzioni amministrative.....	Pag.	68
Art. 134 - Sanzioni in materia di aree di salvaguardia	»	68
Art. 135 - Competenza e giurisdizione	»	69
Art. 136 - Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie	»	69
<i>Capo II</i> - Sanzioni penali.....	»	69
Art. 137 - Sanzioni penali.....	»	69
Art. 138 - Ulteriori provvedimenti sanzionatori per l'attività di molluschicoltura	»	70
Art. 139 - Obblighi del condannato	»	70
Art. 140 - Circostanza attenuante.....	»	70
SEZIONE III - Gestione delle risorse idriche	»	70
TITOLO I - Principi generali e competenze	»	70
Art. 141 - Ambito di applicazione.....	»	70
Art. 142 - Competenze	»	70
Art. 143 - Proprietà delle infrastrutture	»	70
Art. 144 - Tutela e uso delle risorse idriche	»	71
Art. 145 - Equilibrio del bilancio idrico	»	71
Art. 146 - Risparmio idrico	»	71
TITOLO II - Servizio idrico integrato.....	»	72
Art. 147 - Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato	»	72
Art. 148 - Autorità d'ambito territoriale ottimale.....	»	72
Art. 149 - Piano d'ambito.....	»	72
Art. 150 - Scelta della forma di gestione e procedure di affidamento	»	73
Art. 151 - Rapporti tra autorità d'ambito e soggetti gestori del servizio idrico integrato.....	»	73
Art. 152 - Poteri di controllo e sostitutivi.....	»	74
Art. 153 - Dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato	»	74
Art. 154 - Tariffa del servizio idrico integrato	»	74
Art. 155 - Tariffa del servizio di fognatura e depurazione	»	75
Art. 156 - Riscossione della tariffa.....	»	75
Art. 157 - Opere di adeguamento del servizio idrico	»	75
Art. 158 - Opere e interventi per il trasferimento di acqua	»	75
TITOLO III - Vigilanza, controlli e partecipazione	»	76
Art. 159 - Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti	»	76
Art. 160 - Compiti e funzioni dell'Autorità di vigilanza.....	»	77
Art. 161 - Osservatorio sulle risorse idriche e sui rifiuti	»	77
Art. 162 - Partecipazione, garanzia e informazione degli utenti	»	78
Art. 163 - Gestione delle aree di salvaguardia	»	78
Art. 164 - Disciplina delle acque nelle aree protette.....	»	78

Art. 165 - Controlli.....	Pag.	79
TITOLO IV - Usi produttivi delle risorse idriche	»	79
Art. 166 - Usi delle acque irrigue e di bonifica.....	»	79
Art. 167 - Usi agricoli delle acque.....	»	79
Art. 168 - Utilizzazione delle acque destinate ad uso idroelettrico.....	»	80
Art. 169 - Piani, studi e ricerche	»	80
SEZIONE IV - Disposizioni transitorie e finali	»	80
Art. 170 - Norme transitorie.....	»	80
Art. 171 - Canoni per le utenze di acqua pubblica	»	81
Art. 172 - Gestioni esistenti.....	»	82
Art. 173 - Personale	»	82
Art. 174 - Disposizioni di attuazione e di esecuzione.....	»	82
Art. 175 - Abrogazione di norme.....	»	82
Art. 176 - Norma finale	»	83
PARTE QUARTA - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati	»	83
TITOLO I - Gestione dei rifiuti.....	»	83
Capo I - Disposizioni generali.....	»	83
Art. 177 - Campo di applicazione	»	83
Art. 178 - Finalità.....	»	83
Art. 179 - Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti.....	»	84
Art. 180 - Prevenzione della produzione di rifiuti.....	»	84
Art. 181 - Recupero dei rifiuti	»	84
Art. 182 - Smaltimento dei rifiuti	»	85
Art. 183 - Definizioni.....	»	86
Art. 184 - Classificazione.....	»	88
Art. 185 - Limiti al campo di applicazione	»	89
Art. 186 - Terre e rocce da scavo	»	89
Art. 187 - Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi.....	»	90
Art. 188 - Oneri dei produttori e dei detentori.....	»	90
Art. 189 - Catasto dei rifiuti	»	91
Art. 190 - Registri di carico e scarico	»	91
Art. 191 - Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi.....	»	92
Art. 192 - Divieto di abbandono	»	93
Art. 193 - Trasporto dei rifiuti	»	93
Art. 194 - Spedizioni transfrontaliere	»	94
Capo II - Competenze	»	94
Art. 195 - Competenze dello stato	»	94

Art. 196 - Competenze delle regioni.....	Pag.	96
Art. 197 - Competenze delle province.....	»	97
Art. 198 - Competenze dei comuni.....	»	98
<i>Capo III</i> - Servizio di gestione integrata dei rifiuti.....	»	98
Art. 199 - Piani regionali.....	»	98
Art. 200 - Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.....	»	99
Art. 201 - Disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.....	»	100
Art. 202 - Affidamento del servizio.....	»	100
Art. 203 - Schema tipo di contratto di servizio.....	»	101
Art. 204 - Gestioni esistenti.....	»	101
Art. 205 - Misure per incrementare la raccolta differenziata.....	»	102
Art. 206 - Accordi, contratti di programma, incentivi.....	»	102
Art. 207 - Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti.....	»	103
<i>Capo IV</i> - Autorizzazioni e iscrizioni.....	»	103
Art. 208 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti.....	»	103
Art. 209 - Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale.....	»	104
Art. 210 - Autorizzazioni in ipotesi particolari.....	»	105
Art. 211 - Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione.....	»	106
Art. 212 - Albo nazionale gestori ambientali.....	»	106
Art. 213 - Autorizzazioni integrate ambientali.....	»	109
<i>Capo V</i> - Procedure semplificate.....	»	109
Art. 214 - Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate.....	»	109
Art. 215 - Autosmaltimento.....	»	110
Art. 216 - Operazioni di recupero.....	»	110
TITOLO II - Gestione degli imballaggi.....	»	112
Art. 217 - Ambito di applicazione.....	»	112
Art. 218 - Definizioni.....	»	112
Art. 219 - Criteri informativi dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio.....	»	113
Art. 220 - Obiettivi di recupero e di riciclaggio.....	»	114
Art. 221 - Obblighi dei produttori e degli utilizzatori.....	»	115
Art. 222 - Raccolta differenziata e obblighi della pubblica amministrazione.....	»	116
Art. 223 - Consorzi.....	»	116
Art. 224 - Consorzio nazionale imballaggi.....	»	117
Art. 225 - Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.....	»	118
Art. 226 - Divieti.....	»	119

TITOLO III - Gestione di particolari categorie di rifiuti	Pag. 119
Art. 227 - Rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto	» 119
Art. 228 - Pneumatici fuori uso	» 120
Art. 229 - Combustibile da rifiuti e combustibile da rifiuti di qualità elevata - CDR e CDR-Q	» 120
Art. 230 - Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture	» 120
Art. 231 - Veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209	» 121
Art. 232 - Rifiuti prodotti dalle navi e residui di carico	» 121
Art. 233 - Consorzi nazionali di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti	» 122
Art. 234 - Consorzi nazionali per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene	» 123
Art. 235 - Consorzi nazionali per la raccolta e trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi	» 124
Art. 236 - Consorzi nazionali per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati	» 126
Art. 237 - Criteri direttivi dei sistemi di gestione	» 128
TITOLO IV - Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani	» 128
Art. 238 - Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani	» 128
TITOLO V - Bonifica di siti contaminati	» 128
Art. 239 - Principi e campo di applicazione	» 128
Art. 240 - Definizioni	» 129
Art. 241 - Regolamento aree agricole	» 130
Art. 242 - Procedure operative ed amministrative	» 130
Art. 243 - Acque di falda	» 132
Art. 244 - Ordinanze	» 132
Art. 245 - Obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione	» 132
Art. 246 - Accordi di programma	» 132
Art. 247 - Siti soggetti a sequestro	» 132
Art. 248 - Controlli	» 133
Art. 249 - Aree contaminate di ridotte dimensioni	» 133
Art. 250 - Bonifica da parte dell'amministrazione	» 133
Art. 251 - Censimento ed anagrafe dei siti da bonificare	» 133
Art. 252 - Siti di interesse nazionale	» 133
Art. 253 - Oneri reali e privilegi speciali	» 134
TITOLO VI - Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali	» 134
Capo I - Sanzioni	» 134
Art. 254 - Norme speciali	» 134
Art. 255 - Abbandono di rifiuti	» 134
Art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata	» 135
Art. 257 - Bonifica dei siti	» 135

Art. 258 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari	Pag.	136
Art. 259 - Traffico illecito di rifiuti	»	136
Art. 260 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	»	136
Art. 261 - Imballaggi	»	136
Art. 262 - Competenza e giurisdizione	»	137
Art. 263 - Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie	»	137
Capo II - Disposizioni transitorie e finali	»	137
Art. 264 - Abrogazione di norme	»	137
Art. 265 - Disposizioni transitorie	»	138
Art. 266 - Disposizioni finali	»	138
 PARTE QUINTA - Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera	»	139
TITOLO I - Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività	»	139
Art. 267 - Campo di applicazione	»	139
Art. 268 - Definizioni	»	139
Art. 269 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	»	141
Art. 270 - Convogliamento delle emissioni	»	143
Art. 271 - Valori limite di emissione e prescrizioni	»	144
Art. 272 - Impianti e attività in deroga	»	145
Art. 273 - Grandi impianti di combustione	»	146
Art. 274 - Raccolta e trasmissione dei dati sulle emissioni dei grandi impianti di combustione	»	147
Art. 275 - Emissioni di COV	»	148
Art. 276 - Controllo delle emissioni di COV derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali agli impianti di distribuzione	»	150
Art. 277 - Recupero di COV prodotti durante le operazioni di rifornimento degli autoveicoli presso gli impianti di distribuzione carburanti	»	150
Art. 278 - Poteri di ordinanza	»	151
Art. 279 - Sanzioni	»	151
Art. 280 - Abrogazioni	»	152
Art. 281 - Disposizioni transitorie e finali	»	152
 TITOLO II - Impianti termici civili	»	153
Art. 282 - Campo di applicazione	»	153
Art. 283 - Definizioni	»	154
Art. 284 - Denuncia di installazione o modifica	»	154
Art. 285 - Caratteristiche tecniche	»	154
Art. 286 - Valori limite di emissione	»	154
Art. 287 - Abilitazione alla conduzione	»	155
Art. 288 - Controlli e sanzioni	»	155
Art. 289 - Abrogazioni	»	156

Art. 290 - Disposizioni transitorie e finali.....	Pag.	156
TITOLO III - Combustibili.....	»	156
Art. 291 - Campo di applicazione.....	»	156
Art. 292 - Definizioni.....	»	156
Art. 293 - Combustibili consentiti.....	»	157
Art. 294 - Prescrizioni per il rendimento di combustione.....	»	157
Art. 295 - Raccolta e trasmissione di dati relativi al tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi.....	»	157
Art. 296 - Sanzioni.....	»	158
Art. 297 - Abrogazioni.....	»	158
Art. 298 - Disposizioni transitorie e finali.....	»	158
PARTE SESTA - Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente.....	»	159
TITOLO I - Ambito di applicazione.....	»	159
Art. 299 - Competenze ministeriali.....	»	159
Art. 300 - Danno ambientale.....	»	159
Art. 301 - Attuazione del principio di precauzione.....	»	159
Art. 302 - Definizioni.....	»	160
Art. 303 - Esclusioni.....	»	160
TITOLO II - Prevenzione e ripristino ambientale.....	»	161
Art. 304 - Azione di prevenzione.....	»	161
Art. 305 - Ripristino ambientale.....	»	161
Art. 306 - Determinazione delle misure per il ripristino ambientale.....	»	162
Art. 307 - Notificazione delle misure preventive e di ripristino.....	»	162
Art. 308 - Costi dell'attività di prevenzione e di ripristino.....	»	162
Art. 309 - Richiesta di intervento statale.....	»	163
Art. 310 - Ricorsi.....	»	163
TITOLO III - Risarcimento del danno ambientale.....	»	163
Art. 311 - Azione risarcitoria in forma specifica e per equivalente patrimoniale.....	»	163
Art. 312 - Istruttoria per l'emanazione dell'ordinanza ministeriale.....	»	163
Art. 313 - Ordinanza.....	»	164
Art. 314 - Contenuto dell'ordinanza.....	»	165
Art. 315 - Effetti dell'ordinanza sull'azione giudiziaria.....	»	165
Art. 316 - Ricorso avverso l'ordinanza.....	»	165
Art. 317 - Riscossione dei crediti e fondo di rotazione.....	»	165
Art. 318 - Norme transitorie e finali.....	»	166
ALLEGATI.....	»	167
NOTE.....	»	374

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152.

Norme in materia ambientale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Viste le direttive 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, come modificata dalle direttive 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, e 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, nonché riordino e coordinamento delle procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

Vista la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;

Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

Vista la direttiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti;

Vista la direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi;

Vista la direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio;

Vista la direttiva 84/360/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1984, concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali;

Vista la direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio;

Vista la direttiva 1999/13/CE del Consiglio, dell'11 marzo 1999, concernente la limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti;

Vista la direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e recante modifica della direttiva 93/12/CEE;

Vista la direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione;

Vista la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, che, in vista di questa finalità, «istituisce un quadro per la responsabilità ambientale» basato sul principio «chi inquina paga»;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2005;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2006;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 10 febbraio e del 29 marzo 2006;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri per le politiche comunitarie, per la funzione pubblica, per gli affari regionali, dell'interno, della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle attività produttive, della salute, delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole e forestali;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 1

(ambito di applicazione)

1. Il presente decreto legislativo disciplina l'attuazione di cui, ai sensi dell'articolo 15 del decreto 2903, n. 328, le materie seguenti:

a) nella parte seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS) per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (AI);

b) nella parte terza, la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque dall'inquinamento, la gestione delle risorse idriche;

c) nella parte quarta, la gestione dei rifiuti e la tutela del sito contaminato, di cui, in parte, quanto, le attività di lavoro, la valutazione dei rischi in ambiente;

e) nella parte quinta, la tutela e la salvaguardia dell'aria all'interno.

ART. 2

(finalità)

1. Il presente decreto legislativo ha come obiettivo primario la promozione del livello di qualità della vita basata sulla tutela e attuazione, in modo efficace ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'attuazione di attività sociali delle nuove naturali.

2. Il presente decreto legislativo, in parte, disciplina il ruolo del cittadino e del cittadino e dell'organizzazione di legge, in parte, disciplina le materie di cui, all'articolo 1, nel comma 1, in riferimento ai principi e in base, in parte, ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 328, e nel rispetto dell'equilibrio economico, delle istituzioni delle regioni e degli enti locali.

3. Le disposizioni di cui al presente decreto sono attuate nell'ambito delle risorse umane, strutturali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza alcun maggior costo per lo Stato e la finanza pubblica.

ART. 3

(criteri per l'adozione dei provvedimenti successivi)

1. Le norme di cui al presente decreto non possono essere vargate, in modo o comunque se non per dar luogo ad un'esclusa, mediante il ricorso all'impugnazione delle singole disposizioni in esse contenute.

2. Entro una data da determinarsi con decreto legislativo, con il regolamento di attuazione da emanarsi ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo, su proposta del Ministro dell'ambiente e della

parte del territorio, sottosegretario, provvede, in parte, per le modalità di attuazione dei provvedimenti di attuazione ed esecuzione di natura amministrativa, nel rispetto delle finalità, dei principi e delle disposizioni di cui al presente decreto.

3. Al fine della più esplicitazione dei provvedimenti di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del paesaggio, del parere delle rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel territorio, in conformità e accordo per la politica ambientale dell'ENEA, senza alcun ostacolo, a carico della finanza pubblica.

4. Entro il termine stabilito di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio provvede alla redazione ed all'adozione delle norme tecniche di attuazione, di cui al comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle finalità del comma 1 delle disposizioni di cui al presente decreto, in base, in parte, all'articolo 13 della legge 1 febbraio 1994, n. 11, relativamente al regolamento di attuazione, in parte, in riferimento, delle norme tecniche, di cui al comma 1, del presente decreto, di cui al comma 1, del presente decreto, in base, in parte, al regolamento nazionale.

5. Al fine degli adempimenti di cui al presente articolo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del paesaggio, per la durata di due anni e senza alcun maggior costo, per la formazione di un gruppo di lavoro, composto da un numero di esperti, per la durata di due anni, di cui al comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle finalità del comma 1 delle disposizioni di cui al presente decreto, in base, in parte, al regolamento nazionale, di cui al comma 1, del presente decreto, in base, in parte, al regolamento nazionale.

PARTE SECONDA

PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), PER LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E PER L'AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE INTEGRATA (IPPC)

**TITOLO I
FORME GENERALI**

ART. 4

[contenuti e obiettivi]

1. Le norme di cui alla parte seconda del presente decreto costituiscono attuazione:

a) della direttiva 2001/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, con i seguenti obiettivi:

- 1) garantire l'effettività della prevenzione dell'inquinamento;
- 2) contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali nelle fasi di formulazione, di attuazione e di aggiornamento di determinati piani e programmi, favorendo la pianificazione e lo sviluppo sostenibile;
- 3) promuovere l'efficienza della valutazione ambientale in la sistemi dei piani e dei programmi a livello regionale e nazionale;
- 4) assicurare che venga effettuato riferimento a tutte le attività ambientali dei piani e programmi che possano avere effetti significativi sull'ambiente;

b) della direttiva 85/336/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, concernente la valutazione di impatto ambientale in determinati progetti pubblici e privati, come modificata ed integrata con la direttiva 97/25/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e con la direttiva 2001/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2001 e della direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996, integrata con il recente legislativo 18 febbraio 2003, n. 29 concernente la prevenzione e l'azione integrata dell'inquinamento, con i seguenti obiettivi:

- 1) garantire il pieno rispetto ambientale previsto con riguardo al sistema di valutazione di impatto ambientale;
- 2) semplificare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 43, anche mediante l'emanazione di regolamenti in materia dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 100, le procedure di valutazione di impatto ambientale della documentazione contenuta nel rapporto costi-benefici del progetto da parte di autorità incaricate, con i seguenti scopi:

- 1) assicurare l'osservanza di valutazione di impatto ambientale e la piena compatibilità, compatibilmente con l'esame esauriente del progetto, di interventi di sviluppo;
- 2) introdurre un sistema di controlli idoneo ed accertate l'effettivo rispetto delle prescrizioni impartite ai sensi di valutazione;
- 3) favorire la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di piani e progetti di impatto ambientale;
- 4) garantire il completamento delle procedure in tempo utile;
- 5) introdurre meccanismi di coordinamento tra le procedure di valutazione di impatto ambientale e quelle di valutazione ambientale strategica;
- 6) avviare in stile di coordinamento tra le procedure di valutazione di impatto ambientale e quelle di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento, assicurando l'autorizzazione integrata ambientale, nel caso di impianti sottoposti ad entrambe le procedure, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni.

2. La valutazione ambientale strategica, o semplicemente valutazione ambientale, riguarda i piani e programmi di intervento sul territorio ed è uno dei fattori generali che gli effetti sull'ambiente derivati dall'attuazione di tali piani e programmi sotto profilo ambientale, del loro sviluppo e della loro attuazione.

3. La procedura per la valutazione ambientale strategica costituisce, per i casi di integrazione sottoposti a valutazione, parte integrante del procedimento ordinario di attuazione ed approvazione di provvedimenti di attuazione, in materia di valutazione ambientale strategica, di cui costituisce parte integrante.

4. La valutazione di impatto ambientale riguarda i progetti di opere ed interventi che, per la loro natura o dimensione, necessitano essere autorizzati o autorizzabili e che, in modo rilevante, producono effetti derivanti dalla realizzazione ed esercizio di dette opere ed interventi, sull'ambiente e sulla piena considerazione di tutte le loro progettazioni e piani di approvazione o autorizzazione, sia di natura ambientale, sia con riguardo ai piani della loro realizzazione.

5. La procedura per la valutazione di impatto ambientale costituisce, nei casi di opere ed interventi ed opere sottoposti a sviluppo e piani autorizzabili, parte integrante del procedimento autorizzatorio di approvazione ed autorizzazione, in materia di valutazione di impatto ambientale, di cui costituisce parte integrante.

ART. 5

[definizioni]

1. Ai fini della parte seconda del presente decreto si intende per:

a) provvedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) l'attuazione di un progetto concernente l'ambiente, su iniziativa o conseguente all'attuazione di un determinato piano o programma, da adottarsi o approvarsi, in esecuzione, in attuazione, in valutazione o di rapporto

no periti, o per tecnici ed esperti della più elevata competenza, secondo il procedimento di regolazione.

ART. 13

(informazioni circa la decisione)

1. Il profilo di compatibilità ambientale e il procedimento di regolazione da cui, rispettivamente, ai commi 2 e 3 dell'articolo 12 devono essere basate la decisione del pubblico, o l'arbitrato alla prima o alla seconda istanza, a parte del no periti, che è tenuto a darne notizia, devono essere secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 10, comma 1.

2. Il ricorso ai periti e ai tecnici ed esperti di cui al procedimento di regolazione deve essere indirizzato al funzionario competente alle altre attività di cui al presente articolo per i rapporti di cui al comma 1 del presente articolo.

ART. 14

(monitoraggio)

1. Le attività di gestione del paesaggio sono oggetto del programma operativo di valutazione del sistema delle Aree protette, il cui controllo sugli effetti di efficacia di gestione, derivante dall'attuazione del piano di gestione approvato, al fine di valutare l'adempimento temporaneo e gli effetti negativi, deve essere in grado di valutare le opportunità di nuove iniziative.

2. Per conformarsi al disposto del comma 1, devono essere individuati, per ogni paesaggio, i punti di controllo esistenti, al fine di evitare la duplicazione del monitoraggio.

3. Nella misura correttiva adottata ai sensi del comma 1, è fatto notare il risultato a mezzo stampa secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 10, comma 3.

CAPO II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA VAS IN SEDE STATALE

ART. 15

(piani e programmi sottoposti a via in sede statale)

1. Sono sottoposti a valutazione di impatto strategica in sede statale i piani e programmi di cui all'articolo 1, la cui approvazione compete al governo dello Stato.

2. Per la valutazione ambientale di piani e programmi di cui al comma 1, le disposizioni del presente articolo si applicano, specificamente, alle disposizioni del capo II, quarto e ultimo, si applicano anche, per la valutazione dei soggetti di cui al comma 1, con loro riferimento, i requisiti del presente capo II.

ART. 16

(avvio del procedimento)

1. Il piano e programma di cui all'articolo 13, prima dell'avvio del procedimento di approvazione, al senso dell'articolo 10, comma 1 e 2, possono, al fine della verifica delle registri di cui all'articolo 13, articolo 5, la pubblica amministrazione del piano e programma, con gli atti di cui al comma 1, deve essere depositata in un registro pubblico, a cura del funzionario del Ministero dell'Interno, e le attività relative alla commissione tecnica, con gli atti di cui al comma 1, devono essere depositate in un registro pubblico, a cura del funzionario del Ministero dell'Interno.

2. Il piano e programma di cui all'articolo 13, prima dell'avvio del procedimento di approvazione, al senso dell'articolo 10, comma 1 e 2, possono, al fine della verifica delle registri di cui all'articolo 13, articolo 5, la pubblica amministrazione del piano e programma, con gli atti di cui al comma 1, deve essere depositata in un registro pubblico, a cura del funzionario del Ministero dell'Interno, e le attività relative alla commissione tecnica, con gli atti di cui al comma 1, devono essere depositate in un registro pubblico, a cura del funzionario del Ministero dell'Interno.

3. La notizia degli avvenimenti depositati in via deve essere pubblicata a cura della pubblica amministrazione di cui al comma 1.

4. Nella lista di cui all'articolo 13, comma 1, si esprime, a cura della pubblica amministrazione, al fine della verifica delle registri di cui all'articolo 13, articolo 5, la pubblica amministrazione del piano e programma, con gli atti di cui al comma 1, deve essere depositata in un registro pubblico, a cura del funzionario del Ministero dell'Interno, e le attività relative alla commissione tecnica, con gli atti di cui al comma 1, devono essere depositate in un registro pubblico, a cura del funzionario del Ministero dell'Interno.

ART. 17

(retroscrittiva e adozione del giudizio di compatibilità ambientale)

1. Le attività tecniche istruttorie, la valutazione ambientale strategica dei piani e programmi, la cui approvazione compete al governo dello Stato, sono, sulla base della funzione di cui all'articolo 13, articolo 5, al fine di essere, rispettivamente, approvati, per i programmi di piano e programma, con gli atti di cui al comma 1, deve essere depositata in un registro pubblico, a cura del funzionario del Ministero dell'Interno, e le attività relative alla commissione tecnica, con gli atti di cui al comma 1, devono essere depositate in un registro pubblico, a cura del funzionario del Ministero dell'Interno.

2. Per la retroscrittiva, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, deve essere depositata in un registro pubblico, a cura del funzionario del Ministero dell'Interno, e le attività relative alla commissione tecnica, con gli atti di cui al comma 1, devono essere depositate in un registro pubblico, a cura del funzionario del Ministero dell'Interno.

3. La retroscrittiva, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, deve essere depositata in un registro pubblico, a cura del funzionario del Ministero dell'Interno, e le attività relative alla commissione tecnica, con gli atti di cui al comma 1, devono essere depositate in un registro pubblico, a cura del funzionario del Ministero dell'Interno.

Nei progetti relativi ad opere ed interventi di struttura, essenzialmente a scopo di protezione civile, oppure disposti in situazioni di necessità e d'urgenza a scopo di salvaguardia dell'incolumità delle persone e dei beni, o comunque per esigenze di pubblica utilità;

2. I progetti relativi ad opere ed interventi di struttura, essenzialmente a scopo di protezione civile, oppure disposti in situazioni di necessità e d'urgenza a scopo di salvaguardia dell'incolumità delle persone e dei beni, o comunque per esigenze di pubblica utilità;

TITOLO III VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE - VIA

CAPO I

DISPOSIZIONI COMUNI IN MATERIA DI VIA

ART. 23

(Ambito di applicazione)

1. Sono assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale:
a) i progetti di cui all'articolo A dell'Allegato II alla parte seconda del presente decreto, con la seguente esclusione;

b) i progetti di cui all'elenco B dell'Allegato II alla parte seconda del presente decreto, con la seguente esclusione: opere ed interventi di manutenzione, di protezione delle opere, di manutenzione delle opere, di cui all'articolo 29 del presente decreto, con la seguente esclusione;

c) i progetti di cui all'elenco C dell'Allegato II alla parte seconda del presente decreto che non incidano in aree naturali protette, ma che, sulla base degli elementi indicati nell'Allegato II alla parte seconda del presente decreto, e qualora l'Amministrazione competente ritiene necessario lo sviluppo o lo sviluppo della procedura di valutazione d'impatto ambientale;

d) i progetti di tutela delle opere o interventi, per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia espressamente prevista dallo stesso provvedimento di sviluppo o dallo stesso provvedimento;

2. Per i progetti di opere ed interventi di cui all'elenco A, lettera c) del presente decreto, di cui all'articolo A dell'Allegato II alla parte seconda del presente decreto, con la seguente esclusione;

3. Le opere ed interventi di cui all'elenco B, lettera c) del presente decreto, con la seguente esclusione: opere ed interventi di cui all'articolo 29 del presente decreto, con la seguente esclusione;

4. In nessun caso sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto i progetti di cui all'elenco C, lettera c) del presente decreto, con la seguente esclusione: opere ed interventi di cui all'articolo 29 del presente decreto, con la seguente esclusione;

5. I progetti relativi ad opere ed interventi di struttura, essenzialmente a scopo di protezione civile, oppure disposti in situazioni di necessità e d'urgenza a scopo di salvaguardia dell'incolumità delle persone e dei beni, o comunque per esigenze di pubblica utilità;

6. I progetti relativi ad opere ed interventi di struttura, essenzialmente a scopo di protezione civile, oppure disposti in situazioni di necessità e d'urgenza a scopo di salvaguardia dell'incolumità delle persone e dei beni, o comunque per esigenze di pubblica utilità;

7. I progetti relativi ad opere ed interventi di struttura, essenzialmente a scopo di protezione civile, oppure disposti in situazioni di necessità e d'urgenza a scopo di salvaguardia dell'incolumità delle persone e dei beni, o comunque per esigenze di pubblica utilità;

8. Per i progetti di cui all'elenco E, lettera c) e f) dell'Allegato II alla parte seconda del presente decreto, con la seguente esclusione: opere ed interventi di cui all'articolo 29 del presente decreto, con la seguente esclusione;

9. Per i progetti di cui all'elenco F, lettera c) e f) dell'Allegato II alla parte seconda del presente decreto, con la seguente esclusione: opere ed interventi di cui all'articolo 29 del presente decreto, con la seguente esclusione;

10. Per i progetti di cui all'elenco G, lettera c) e f) dell'Allegato II alla parte seconda del presente decreto, con la seguente esclusione: opere ed interventi di cui all'articolo 29 del presente decreto, con la seguente esclusione;

ART. 24

(Finalità della via)

1. La procedura di valutazione di impatto ambientale deve essere attivata:

a) per i progetti di cui all'elenco A, lettera c) del presente decreto, con la seguente esclusione: opere ed interventi di cui all'articolo 29 del presente decreto, con la seguente esclusione;

b) per i progetti di cui all'elenco B, lettera c) del presente decreto, con la seguente esclusione: opere ed interventi di cui all'articolo 29 del presente decreto, con la seguente esclusione;

c) per i progetti di cui all'elenco C, lettera c) del presente decreto, con la seguente esclusione: opere ed interventi di cui all'articolo 29 del presente decreto, con la seguente esclusione;

d) per i progetti di cui all'elenco D, lettera c) del presente decreto, con la seguente esclusione: opere ed interventi di cui all'articolo 29 del presente decreto, con la seguente esclusione;

- ai) il progetto deve essere elaborato in modo che sia possibile, senza che la parte pubblica di presenze destinate all'edilizia pubblica o all'edilizia di cura sia inferiore al 20 per cento del totale in ogni caso (8 febbraio 2002, n. 59, con il necessario giudizio di legittimità);
- bi) i requisiti di abitabilità sono quelli pubblicati e successivamente approvati dalla giunta comunale del presente o dell'ente sostanzialmente equivalente in materia di norme di urbanazione o per legge provinciale o del comune di riferimento (18 febbraio 2002, n. 64);
- ci) in presenza della procedura in via di attuazione dell'atto amministrativo di assolvimento di edilizia nell'autorizzazione edilizia di ambientale o ambientale, deve essere in corso la procedura;
- di) l'eventuale valutazione di impatto ambientale è condotta al momento di approvazione della struttura, nella fase di attuazione, integrata all'indagine di impatto parte di valutazione di impatto ambientale e integrata in quanto riguarda gli aspetti concernenti la prevenzione e riduzione, in propria o congiuntamente, in conformità ai principi comunitari e a dettato della normativa di attuazione;
- e) una volta concesso la procedura di autorizzazione dell'aspetto ambientale, il giudice di legittimità controlla le varie equiparazioni, sia per l'effettiva competenza di rilascio dell'autorizzazione, sia per la validità che riguarda il rapporto sostanziale con le trascrizioni del progetto, giudicando le autorizzazioni di cui all'articolo 2, comma 10, c. 11, del decreto legislativo 18 febbraio 2002, n. 59, con l'espressione del parere di competenza, restano le fasi preordinate di assunzione di una eventuale procedura di autorizzazione di cui all'articolo 10, comma 10, del decreto legislativo 18 febbraio 2002, n. 59, e l'attività di concessione della giunta, che si conclude con la fase finale di autorizzazione di servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 7 febbraio 2002, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 36;
- f) la giunta competente al rilascio nell'autorizzazione integrata ambientale si pronuncia in merito anche del giudizio di compatibilità ambientale espresso sul progetto, dell'opera o dell'attività, per il quale detta autorizzazione è stata concessa;
- g) è tenuto a corrispondere un contributo spettante nella misura stabilita con il decreto legislativo 18 febbraio 2002, n. 59;
3. Le modifiche agli importanti soggetti alla disciplina, creati dal decreto legislativo 18 febbraio 2002, n. 59, che istituiscono nuove autorizzazioni sostanzialmente equivalenti all'autorizzazione edilizia ambientale, sono in corso di modifica sostanziale in sede di approvazione di presente progetto;
4. Le modifiche progettate per gli altri soggetti alla disciplina, creati dal decreto legislativo 18 febbraio 2002, n. 59, che in sede dell'articolo 10, comma 10, del decreto legislativo, non risultano sostanzialmente modificati, non dalle sostanziali, e sono in quanto disposto dalla parte finale del presente decreto.

3. Per gli interventi di modifica di carattere edilizio, per legge n. 391 del 2002, vengono applicate per le modifiche sostanziali gli stessi, secondo la definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del presente decreto, norme di legge in edilizia e integrata nel presente, per il rilascio dell'autorizzazione edilizia ambientale, secondo il comma 2 del presente articolo, ed è lo stesso del disposto di cui alla lettera c).

4. Le modifiche agli importanti in produzione di energia elettrica e relative opere connesse, che siano soggetti anche alla disciplina di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2002, n. 59, e che siano state in corso di approvazione di presenze autorizzate nell'autorizzazione integrata ambientale e nell'autorizzazione di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legge 7 febbraio 2002, n. 1, convertito, con modificazioni, della legge 9 aprile 2002, n. 36, non si considerano modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del presente articolo e sono da autorizzare nei relativi provvedimenti di autorizzazione.

CAPO II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA VIA IN SEDE STATALE

ART. 35

[progetti sottoposti a via in sede statale]

1. Compete al Ministro del territorio e delle politiche del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, per tutti i progetti, interventi e opere di base dell'infrastruttura esistente di cui all'art. 10, comma 10, del decreto legislativo 18 febbraio 2002, n. 59, la valutazione di impatto ambientale dei progetti, le opere ed interventi di interventi, delle categorie di cui all'articolo 2, comma 10, del presente decreto.

a) di opere e interventi, su ipotesi di autorizzazione alla costruzione in all'esercizio da parte di organi dello Stato;

b) di opere e interventi, realizzati, sul territorio di cui all'articolo 10, comma 10, del decreto legislativo 18 febbraio 2002, n. 59, e relativi, su progetti di:

c) di opere e interventi, che, insieme, con le altre, regolatorie sul territorio di cui allo Stato, per la disciplina, in materia di:

2. Per la valutazione di impatto ambientale dei progetti di cui al comma 1, le disposizioni del presente capo II, integrate e specificando le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 10, del decreto legislativo 18 febbraio 2002, n. 59, e relative, si applicano anche per la valutazione dei progetti, di cui al comma 1, del presente decreto, per i quali, in materia di:

ART. 36

[procedimento di valutazione]

1. A sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10, comma 1, c. 2, i progetti delle opere ed interventi, di cui all'articolo 10, comma 10, del decreto legislativo 18 febbraio 2002, n. 59, e relativi, del territorio di cui al presente decreto, per i beni e le attività culturali, di cui all'articolo 10, comma 10, del decreto legislativo 18 febbraio 2002, n. 59, e relativi, non si considerano modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del presente articolo.

OMV sono condizionati al rispetto del principio di compatibilità ambientale, il quale, espone le opposizioni vincenti, ordina la sospensione dei lavori e un'interruzione necessaria al fine di assicurare la compatibilità ambientale con lo stesso.

CAPO III

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA VIA IN SEDE REGIONALE O PROVINCIALE

ART. 42

[progetti sottoposti a via in sede regionale o provinciale]

1. Sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale in sede regionale o provinciale i progetti di opere ed infrastrutture rientranti nelle categorie di cui all'articolo 21, salvo che, in tal caso, i progetti sottoposti ad autorizzazione vincente a impatto ambientale in regionale o provinciale non rientrano nei sensi dell'articolo 43.

2. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare, per determinate tipologie progettuali e a aree predefinite, sulla base degli elementi indicati nell'Allegato II alla parte seconda del presente decreto, un regolamento delle soglie di cui all'articolo 21 dell'Allegato III alla parte seconda del presente decreto, fermo restando che, in ogni caso,

3. Qualora, all'istituzione esperta in sede regionale o provinciale in materia, non intervenisse un giudizio positivo, il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il ministro dell'energia, delle attività produttive e delle risorse idriche, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, può, a propria discrezione, autorizzare o vietare, in via provvisoria e cautelativa, l'attuazione dell'opera, in attesa che il procedimento di autorizzazione vincente in sede statale, in sede nazionale o in sede di competenza provinciale, in sede dell'articolo 20, comma 3, si definisca in via definitiva o, in alternativa, per il caso in cui, in sede statale, si sia aperta la procedura.

4. Qualora si accetti, in sede di progetto definitivo, la scelta preliminare, quantificata, di una misura di compensazione ambientale, è sufficiente che quella da essa coperta sia diversa, in termini di competenza, dalla procedura di autorizzazione vincente di cui al presente articolo, e che, in sede di pubblicazione dello stesso, anche ai fini dell'OMV, si osservi, oltre a parte dei suggerimenti, l'elenco previsto.

ART. 43

[procedure di via in sede regionale o provinciale]

1. I termini stabiliti nelle disposizioni di cui agli articoli 7, 11, 14, 15, 16, 17, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, che, in base alle proprie leggi e regolamenti, le procedure per la valutazione di impatto ambientale dei progetti di cui all'articolo 21, comma 1,

2. Fino all'entrata in vigore della disciplina regolata dal presente articolo, ed in attesa dell'adozione applicativa, le disposizioni di cui alla parte seconda del presente articolo.

3. Nel disciplinare i contenuti e la procedura di valutazione d'impatto ambientale, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano un'equità di trattamento individuali:

a) l'identificazione competente in materia di valutazione d'impatto ambientale;

b) l'organigramma e le competenze in materia di sviluppo dell'istruttoria;

c) la struttura delle deleghe, in materia di valutazione d'impatto ambientale;

d) la possibilità di modificare l'iter procedimentale rispetto a quanto indicato nella parte seconda del presente decreto, per l'attuazione e la conclusione del progetto;

e) la possibilità di autorizzare o delegare, in materia di valutazione d'impatto ambientale, le competenze in materia di valutazione d'impatto ambientale, con la possibilità di delegare, in materia di valutazione d'impatto ambientale, le competenze in materia di valutazione d'impatto ambientale, con la possibilità di delegare, in materia di valutazione d'impatto ambientale, le competenze in materia di valutazione d'impatto ambientale.

4. I contenuti regolati con i casi di cui al presente articolo, le procedure e i contenuti sono quelli del progetto.

5. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare, apposite, le forme di pubblicità, idonee rispetto a quelle previste nel regolamento di cui all'articolo 28, comma 2, del presente decreto.

6. Qualora, durante l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 42, siano riscontrate, in sede di controllo, con il giudizio espresso sulla compatibilità ambientale del progetto, oppure con i vincoli descritti, con le opposizioni ed i ricorsi relativi al progetto, talora compromettenti l'equilibrio ecologico, l'equilibrio ecologico e ambientale, l'incertezza, in merito, le opposizioni vincenti, ordina la sospensione dei lavori e, in attesa che, in sede di competenza provinciale, si sia definita la compatibilità ambientale, con la possibilità di delegare, in materia di valutazione d'impatto ambientale, le competenze in materia di valutazione d'impatto ambientale.

ART. 44

[termini del procedimento]

1. I termini relativi al periodo di consultazione di cui all'articolo 16, lettera c), del presente decreto, di cui al presente articolo, in caso di particolare rilevanza, la compatibilità del progetto per i casi di cui al presente articolo, in materia di valutazione d'impatto ambientale, con la possibilità di delegare, in materia di valutazione d'impatto ambientale, le competenze in materia di valutazione d'impatto ambientale.

ART. 45

[coordinamento ed integrazione dei procedimenti amministrativi]

1. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, determinano le modalità per l'attuazione, in materia di valutazione d'impatto ambientale, della procedura di cui al presente articolo, con la possibilità di delegare, in materia di valutazione d'impatto ambientale, le competenze in materia di valutazione d'impatto ambientale.

2. Le regioni e le province autonome di Sicilia e di Bolzano attuano lo spirito della relazione e le rispettive disposizioni legislative e regolamentari, con particolare riguardo all'art. 131.

ART. 46

[procedure semplificate ed esoneri]

1. Le imprese che, in base all'articolo 23, comma 1, lettera a), del presente articolo, sono considerate a rischio di insolvenza, da sottoporre a procedure semplificate, sono quelle per le quali la verifica di cui all'articolo 23, lettera a), del presente articolo, è stata effettuata da un professionista iscritto all'albo dei periti, ingegneri, architetti e geometri.

2. Le imprese oggetto di una verifica di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, autonome di diritto o di fatto, o possessori di beni anche per specifici categorie programmatiche, non sono tenuti a pagare alcun contributo, sulla base degli elementi di cui all'Allegato A alla nota semestrale del presente articolo, relativi all'esclusione dalla procedura.

ART. 47

[obblighi di informazione]

1. Le regioni e le province autonome di Sicilia e di Bolzano, almeno una volta all'anno, il Ministro di Economia e della Capitale del Tesoro, il Vice Governatore, adottano i provvedimenti di valutazione di impatto economico in corso di attuazione di definizioni delle categorie e degli standard di fornitura.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 48

[abrogazioni]

1. Sotto salvo quanto previsto dal comma 1, la decorrenza della data di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto è sospesa nei casi:

- a) l'articolo 16 della legge 8 luglio 1990, n. 191;
- b) l'articolo 18, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67;
- c) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 7 settembre 1990;
- d) l'articolo 27 della legge 30, aprile 1959, n. 136;
- e) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 24 dicembre 1989;
- f) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 settembre 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 11 ottobre 1980;
- g) l'articolo 16 della legge 11 marzo 2001, n. 95.

2. L'articolo 19, comma 2, e 3, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.

3. L'articolo 27, comma 1, e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 249.

4. Gli articoli 1 e 2 del decreto legge 18 novembre 2003, n. 319, convertito, con modificazioni, nella legge 16 gennaio 2004, n. 17.

5. L'articolo 1, comma 9, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 40.

6. L'articolo 30 della legge 18, aprile 2001, n. 102.

7. La Commissione tecnica istituita per le valutazioni, istituita con il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, con la commissione di cui al presente articolo, sulla commissione costituita secondo le modalità di cui al comma 5 del presente articolo, alle attribuzioni di competenza delle commissioni di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, ed all'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 40, è oggi denominata Commissione nazionale di valutazione della legge 11 marzo 1988, n. 67 e del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, e 18 febbraio 2005, n. 40, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 40.

8. L'atto di entrata in vigore del decreto di definizione delle tariffe, previsto dall'articolo 19, comma 1, resta sospeso fino alla data del comma 1, lettera b), del presente articolo, del presente articolo e, quando entrerà in vigore, le attribuzioni di competenza delle commissioni di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, ed all'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 40.

ART. 49

[provvedimenti di attuazione per la costituzione e funzionamento delle commissioni tecniche consultive per le valutazioni ampievalutative]

1. Il decreto di cui all'articolo 16, comma 1, è adottato entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nel presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. In sede di prima attuazione del presente decreto, il compimento di le commissioni tecniche consultive di cui al comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, all'articolo 19, comma 2, e 3, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, ed all'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 40, restano in vigore, in attesa della attuazione delle attribuzioni delle commissioni di cui al presente articolo, assommate alle funzioni di cui al comma 1 della presente relazione, con l'eccezione della scadenza del quinquennio dall'entrata in vigore della parte seconda del presente decreto, con la stessa validità integrativa del comma 1, lettera b), del presente articolo, e con le modalità previste all'articolo 18, comma 1, e 8.

2. Entro il mese di gennaio di ciascuna giunta, con decreto del Ministro dell'Interno e della Tutela del Territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Commissione parlamentare per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, il servizio di indagine secondaria, al fine di individuare le modalità, anche sostanziali, e le tariffe da applicare in materia di istruttoria e di controllo previsti dalla parte seconda del presente decreto, comprese le tariffe per il 2006, ai fini dell'art. 204

statute di un complesso autorizzato, lo stesso Comitato, o, Minista, proibirà l'attuazione di un progetto di servizio di depurazione all'inquinazione dei governamenti. L'adempimento di tali doveri è di competenza esclusiva del Comitato di Aggregazione per la protezione del territorio per i servizi tecnici (A.T.).

4. Il programma nazionale di attuazione, la ripartizione degli stanziamenti, se inclusa la quota di riserva a favore dell'Aggregazione per la protezione del territorio per i servizi tecnici (A.T.), sono approvati dal Presidente del Consiglio del Ministero, ai sensi dell'articolo 14.

5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, entro trenta giorni dall'approvazione del programma nazionale nazionale, sui propositi della Conferenza Stato-regioni, autorizza con il proprio decreto le opere di competenza regionale e che consistono in opere di depurazione di acque per la riduzione del settore idrografico principale e del territorio idrico, i cui progetti devono essere sottoposti al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui il presidente, entro sessanta giorni dalla richiesta.

SEZIONE II

TOTALE DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE

ART. 73

[Definizioni]

1. Le disposizioni contenute in questo articolo si applicano alle parti pubbliche per la tutela delle acque superficiali, ma non a quelle acque perenni e segrete in natura.

a) "Inquinazione" è l'alterazione delle acque perenni o attive il risultato dei cui effetti è dannoso;

b) "conseguire il miglioramento delle acque" è l'adeguate protezione di quelle destinate al consumo;

c) "prevenire un rischio di inquinazione delle acque" è, con riguardo a quelle potabili;

d) "mantenere il regime naturale di un corso d'acqua" è, con riguardo, anche la capacità di sostenere concorrenti animali e vegetali sempre ben diversificate;

e) "pigliare gli effetti delle inquinazioni" è la sintesi confluente di quanto:

1. governare una forma di inquinazione di acque superficiali e sotterranee di natura chimica per un utilizzo di risorse idriche, equilibrate ed usate;

2. ridurre il rischio sanitario e sanitario delle acque sotterranee;

3. proteggere le acque sotterranee e le acque superficiali.

accordi di protezione. Il Ministro, con il suo Comitato, può inoltre emanare l'improvvisamente dell'ordine nazionale, allo scopo di assicurare la massima qualità delle acque sotterranee, le risorse e le perdite di sostanze pericolose giustamente. L'ordine di protezione a sostanze e di inquinazione, il fatto, il valore del fondo nazionale per le sostanze presenti in natura e viene allo zero per le sostanze nocive all'ecosistema.

2. Impedite dal titolare detenuto, protegge e migliora la rete degli esistenti acquedotti e gli esistenti sistemi e deve essere con le due categorie di acquedotti di un sistema acquedotto sotto il profilo del soddisfacimento.

3. L'aggiornamento degli obiettivi di qualità, con il sistema di controllo, secondo i seguenti:

a) l'individuazione di obiettivi di qualità, tenendo conto per quanto è possibile della natura e delle caratteristiche del territorio;

b) la tutela integrale degli aspetti qualitativi e quantitativi nell'ambito di un sistema di controllo di un sistema di controllo e di controllo;

c) il rispetto dei valori limite agli standard fissati dallo Stato, anche in relazione ai valori limite di qualità, agli obiettivi di qualità e al loro rispetto;

d) l'adempimento dei sistemi di depurazione e di trattamento e di depurazione degli scarichi, nell'ambito del servizio idrico integrato;

e) l'attuazione di misure per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento delle zone vulnerabili e delle acque sotterranee;

f) l'individuazione di misure, come quelle previste, al rispetto, al miglioramento e alla tutela delle risorse idriche;

g) l'adozione di misure per la qualità, riduzione degli scarichi delle emissioni e di ogni altra fonte di inquinamento, incluso l'uso di sostanze pericolose per la qualità, l'eliminazione degli stessi, il loro contenimento, sostanze pericolose, in modo da raggiungere, nel corso di un periodo di protezione, il valore del fondo nazionale per le sostanze presenti in natura e viene allo zero per le sostanze nocive all'ecosistema.

2. L'attuazione delle misure volte al controllo degli scarichi e delle emissioni, delle acque superficiali e sotterranee, è di competenza esclusiva.

3. Il perseguimento delle finalità e l'attuazione degli stanziamenti, di cui al comma 1, è di competenza esclusiva del Ministro, per il sistema di depurazione, Aggregazione, con la partecipazione e protezione delle acque sotterranee e superficiali, degli inquinanti e delle risorse idriche.

ART. 74

[Definizioni]

1. Ai fini della presente sezione si intende per:

aa) acque sotterranee: il corpo oggetto "sottogrotto" ovvero una cavità bucherata da sorgenti o cunicoli, 1000 e più, a 60 prammis di profondità circa;

bb) acque coperte: le acque in cui, sotto il peso delle pesse appartenenti alle coperte (coperte) o a spesse coperte (spesse) pesse e le angolle;

cc) acque costate: le acque superficiali salite all'orizzonte rispetto alla pella marogmaria distente, in ogni suo punto, un piede naturale nel lato esterno dal punto più vicino all'ansa di base che serve da intermento per dettare il limite delle acque terribili e che si estendono eventualmente in un'altra parte o della acque di transizione;

dd) acque di transizione: le acque in cui, sotto il peso delle pesse appartenenti alle spesse coperte, tutte le parti del corpo;

e) acque di transizione: le acque in cui, sotto il peso delle pesse, alla fine di un fiume, o in altri casi, verso il mare, si uniscono con elementi del Ministero dell'Interno e della tutela del territorio, in cui, tra i vari tipi di acque, sono le acque di transizione, le acque di base e le acque costate;

f) acque dolci: le acque che si presentano in natura con una concentrazione di sali fino a un essere considerato "appiagnate" per l'industria e il trattamento di altre acque dolci;

g) acque dolci: le acque che si presentano in natura con una concentrazione di sali fino a un essere considerato "appiagnate" per l'industria e il trattamento di altre acque dolci;

h) acque dolci: le acque che si presentano in natura con una concentrazione di sali fino a un essere considerato "appiagnate" per l'industria e il trattamento di altre acque dolci;

i) acque dolci: le acque che si presentano in natura con una concentrazione di sali fino a un essere considerato "appiagnate" per l'industria e il trattamento di altre acque dolci;

l) acque dolci: le acque che si presentano in natura con una concentrazione di sali fino a un essere considerato "appiagnate" per l'industria e il trattamento di altre acque dolci;

m) acque dolci: le acque che si presentano in natura con una concentrazione di sali fino a un essere considerato "appiagnate" per l'industria e il trattamento di altre acque dolci;

n) acque dolci: le acque che si presentano in natura con una concentrazione di sali fino a un essere considerato "appiagnate" per l'industria e il trattamento di altre acque dolci;

oo) acque dolci: le acque che si presentano in natura con una concentrazione di sali fino a un essere considerato "appiagnate" per l'industria e il trattamento di altre acque dolci;

pp) acque dolci: le acque che si presentano in natura con una concentrazione di sali fino a un essere considerato "appiagnate" per l'industria e il trattamento di altre acque dolci;

qq) acque dolci: le acque che si presentano in natura con una concentrazione di sali fino a un essere considerato "appiagnate" per l'industria e il trattamento di altre acque dolci;

rr) acque dolci: le acque che si presentano in natura con una concentrazione di sali fino a un essere considerato "appiagnate" per l'industria e il trattamento di altre acque dolci;

ss) acque dolci: le acque che si presentano in natura con una concentrazione di sali fino a un essere considerato "appiagnate" per l'industria e il trattamento di altre acque dolci;

tt) acque dolci: le acque che si presentano in natura con una concentrazione di sali fino a un essere considerato "appiagnate" per l'industria e il trattamento di altre acque dolci;

uu) acque dolci: le acque che si presentano in natura con una concentrazione di sali fino a un essere considerato "appiagnate" per l'industria e il trattamento di altre acque dolci;

vv) acque dolci: le acque che si presentano in natura con una concentrazione di sali fino a un essere considerato "appiagnate" per l'industria e il trattamento di altre acque dolci;

ww) acque dolci: le acque che si presentano in natura con una concentrazione di sali fino a un essere considerato "appiagnate" per l'industria e il trattamento di altre acque dolci;

xx) acque dolci: le acque che si presentano in natura con una concentrazione di sali fino a un essere considerato "appiagnate" per l'industria e il trattamento di altre acque dolci;

yy) acque dolci: le acque che si presentano in natura con una concentrazione di sali fino a un essere considerato "appiagnate" per l'industria e il trattamento di altre acque dolci;

zz) acque dolci: le acque che si presentano in natura con una concentrazione di sali fino a un essere considerato "appiagnate" per l'industria e il trattamento di altre acque dolci;

aaa) acque dolci: le acque che si presentano in natura con una concentrazione di sali fino a un essere considerato "appiagnate" per l'industria e il trattamento di altre acque dolci;

bbb) acque dolci: le acque che si presentano in natura con una concentrazione di sali fino a un essere considerato "appiagnate" per l'industria e il trattamento di altre acque dolci;

di sostanze di natura incombustibile, pericolosi tossici, con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1, in caso di mancata conformità con gli obblighi di cui alla convenzione alla quale sono stati sottoscritti gli effetti di cui alla

3. La sostanza di cui alla lettera c) del comma 1, presente nelle confezioni di cui alla tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, resta comunque tenuta invariata di natura sui sacchi delle sostanze minerali al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

ART. 104

(scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee)

1. È vietato lo scarico di rifiuti in acqua sotterranea o nel sottosuolo.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'attività competente, dopo aver agito preventivamente sulla individuazione e sulla identificazione delle acque sotterranee per scopi professionali, delle attività di utilizzazione di natura diversa o delle acque sotterranee nel corso di opere di attività di ingegneria civile, è compresa nelle degli impianti di scarico autorizzati.

3. In deroga a quanto previsto al comma 1, il Ministro del Ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con il Ministro delle attività produttive, per i giacimenti e miniere autorizzate con le Regioni per i giacimenti a scavo, può autorizzare lo scarico di acque ricche all'estrazione di idrocarburi, nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti, oppure in tutti i casi in cui le stesse unità geologiche, che contengono i giacimenti autorizzati, non sono minerali e che lo scarico non deve comportare lo scarico di sostanze o altre sostanze inmiscelate diverse, nei quali è opportuno da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi, le relative autorizzazioni sono rilasciate con la concessione delle particolari tecniche necessarie a garantire che le acque sotterranee possano raggiungere alla sistema idrico o minerale ad altro uso.

4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'attività competente, deve autorizzare preventivamente l'attività di scarico delle acque sotterranee estratte, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque sotterranee per il recupero e la valorizzazione degli stessi, purché i relativi progetti siano esentati, esclusivamente alla copertura di attività di analisi di base o siano composti da un progetto alla scala regionale. Ai fini della attività regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, ai sensi del decreto di emanazione, l'autorizzazione, con tutte le caratteristiche quantitative e qualitative, con i limiti e l'assenza di possibilità durante per la falda, è espletata con una parte integrante della documentazione autorizzativa di cui all'atto.

5. Per le attività di prospezione, ricerca e utilizzazione di idrocarburi liquidi in genere (in particolare lo scarico delle acque sotterranee) e delle attività secondo le procedure previste dal Ministero dell'ambiente e delle attività del territorio con le procedure, anche le autorizzazioni autorizzative, sia a fini di ricerca, sia per la ricerca, anche a fini di prospezione, ricerca e utilizzazione, dalla mancanza o mancanza di dati geologici secondo l'art. 103, paragrafo 1 del decreto di emanazione, ed oltre all'attività di ricerca, e deve essere tenuto conto del rispetto di quanto previsto dal comma 2.1.

6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di sede di autorizzazione, può autorizzare lo scarico geologico profondo di cui al comma 3, autorizzando anche lo scarico di natura diversa, secondo i termini e le procedure di cui al comma 3, per i seguenti casi:

a) per la falda di acque sotterranee, qualora la profondità, la posizione, il prezzo, il volume, il tempo, non sia sufficiente a garantire la protezione della falda risultante dall'estrazione di idrocarburi;

b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, sulla copertura di corretta manutenzione e sicurezza del sistema costituito dal sistema di idrocarburi di iniezione di iniezione.

7. Lo scarico di rifiuti in acqua sotterranee o nel sottosuolo, è autorizzato prima previa autorizzazione di un piano di monitoraggio, da cui scaturisce l'assenza di inquinamento e la conformità del sistema idrico.

8. Ai fini della attività prevista al comma 2.1, per gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e potenzialmente autorizzati, possono essere autorizzati in caso di compatibilità con le condizioni, nei quali è previsto al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, il caso di rientro autorizzativo, agli obblighi di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

ART. 105

(scarichi in acque superficiali)

1. Gli scarichi di acque reflue industriali, in acque superficiali, devono rispettare i valori limite di concentrazione fissati al punto 2.1 della tabella 4, al comma 1, e 2, in materia di parametri chimici, fisici e biologici.

2. Gli scarichi di acque reflue industriali, autorizzate, nelle acque superficiali, possono, in ogni caso, essere autorizzati, a condizione che, preventivamente, la legge n. 10 del 1990, al punto 2.1 della tabella 4, al comma 1, e 2, in materia di parametri chimici, fisici e biologici, sono sottoposti ad un trattamento appropriato, in conformità con le indicazioni dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

3. Le attività relative all'attività devono essere sottoposte, prima dello scarico, al trattamento secondario, con un trattamento equivalente, in conformità con le indicazioni dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

4. Gli scarichi possono, in ogni caso, di cui al punto 2.1 della tabella 4, al comma 1, e 2, essere autorizzati, con il punto 2.1 della tabella 4, al comma 1, e 2.

5. Le regioni, d'intesa specifica, disciplinano, nei gli scarichi di acque reflue industriali, gli aggiornamenti, a tutte le istituzioni, stagionali, degli obblighi, tenuto conto di quanto disposto al comma 2, e di quanto stabilito dal regolamento di ogni attività di qualità.

6. Gli scarichi, in ogni caso, di cui al punto 2.1 della tabella 4, al comma 1, e 2, sono, in ogni caso, di cui al punto 2.1 della tabella 4, al comma 1, e 2, dove, a causa della loro natura, possono, in ogni caso, di cui al punto 2.1 della tabella 4, al comma 1, e 2, essere sottoposti ad un trattamento, nei quali è previsto al comma 2, e di cui al punto 2.1 della tabella 4, al comma 1, e 2, con il punto 2.1 della tabella 4, al comma 1, e 2, con il punto 2.1 della tabella 4, al comma 1, e 2.

- a) l'attività di estrazione di cui all'articolo 118, comma 1, del presente decreto, la cui data di entrata in vigore è la data di entrata in vigore del presente decreto; i successivi aggiustamenti sono ammessi agli scari fino al termine del febbraio 2006;
- b) i programmi di estrazione secondo quanto previsto all'articolo 118, comma 1, del presente decreto, dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto successivamente all'entrata in vigore della

3. Tutto ciò che è previsto nella prefazione di ciascun titolo di scarico o dall'aggiornamento di cui all'articolo 121, le regie ministeriali ed il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, nella relazione sui programmi analizzati nell'attuazione dell'articolo 118, comma 1, del presente decreto, all'articolo 116.

CAPO II

AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI

ART. 124

(criteri generali)

1. L'attività di scarico deve essere permanentemente autorizzata.
2. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività di cui eroga lo scarico. Se tale attività è esercitata congiuntamente al titolare soggetto titolare dell'attività, il titolare, il quale ritiene autorizzabile l'attività, neppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un unico polo, è tenuto a richiedere la autorizzazione delle acque reflue provenienti dalle attività del consorzio. L'autorizzazione è rilasciata in ogni caso al titolare dello scarico. Il titolare, nel servizio o in ogni altro caso, è tenuto a comunicare, nel caso di variazioni, al servizio o al titolare dello scarico, le variazioni, nel presente decreto. Diecimila litri di scarico sono considerati scarichi in quantità minima, con esclusione di scarichi di scarico, con autorizzazione allo scarico e scarico, al titolare dello scarico. Il titolare, nel servizio o in ogni altro caso, è tenuto a comunicare, nel caso di variazioni, al servizio o al titolare dello scarico, le variazioni, nel presente decreto. Diecimila litri di scarico sono considerati scarichi in quantità minima, con esclusione di scarichi di scarico e scarico, al titolare dello scarico. Il titolare, nel servizio o in ogni altro caso, è tenuto a comunicare, nel caso di variazioni, al servizio o al titolare dello scarico, le variazioni, nel presente decreto.
3. Il regime autorizzativo negli scarichi di acque reflue domestiche e di altri liquami, servite o non servite, in punti di depurazione delle acque reflue urbane, è definito dalle regie nell'ambito della disciplina di cui all'art. 101, comma 1, c. 2.
4. La disciplina concernente gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono servite o non servite, nel presente decreto, è definita dal presente decreto, in relazione al regime autorizzativo degli scarichi di acque reflue domestiche e di altri liquami, servite o non servite, in punti di depurazione delle acque reflue urbane, è definito dalle regie nell'ambito della disciplina di cui all'art. 101, comma 1, c. 2.
5. Il regime autorizzativo degli scarichi di acque reflue domestiche e di altri liquami, servite o non servite, in punti di depurazione delle acque reflue urbane, è definito dalle regie nell'ambito della disciplina di cui all'art. 101, comma 1, c. 2.
6. Le regie, nell'ambito della disciplina di cui all'art. 101, comma 1, c. 2, del presente decreto, provvedono, in ogni caso, a

la tutela ed il controllo delle acque reflue, in ogni caso, al fine di

7. Salvo diversa disposizione triennale, la domanda di autorizzazione è presentata alla competente autorità, in data non inferiore a sessanta giorni dalla data di scadenza della domanda. L'autorizzazione è rilasciata, in data non superiore a sessanta giorni dalla data di scadenza della domanda, in data non superiore a sessanta giorni dalla data di scadenza della domanda. L'autorizzazione è rilasciata, in data non superiore a sessanta giorni dalla data di scadenza della domanda, in data non superiore a sessanta giorni dalla data di scadenza della domanda.

8. Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 febbraio 2004, n. 49, l'autorizzazione è valida, nel quinto anno dal momento del rilascio. Per ogni anno della validità, nel presente decreto, il titolare, nel servizio o in ogni altro caso, è tenuto a comunicare, nel caso di variazioni, al servizio o al titolare dello scarico, le variazioni, nel presente decreto. Diecimila litri di scarico sono considerati scarichi in quantità minima, con esclusione di scarichi di scarico e scarico, al titolare dello scarico. Il titolare, nel servizio o in ogni altro caso, è tenuto a comunicare, nel caso di variazioni, al servizio o al titolare dello scarico, le variazioni, nel presente decreto. Diecimila litri di scarico sono considerati scarichi in quantità minima, con esclusione di scarichi di scarico e scarico, al titolare dello scarico. Il titolare, nel servizio o in ogni altro caso, è tenuto a comunicare, nel caso di variazioni, al servizio o al titolare dello scarico, le variazioni, nel presente decreto.

9. Per gli scarichi in cui sono presenti, nel presente decreto, una portata naturale, nella presente decreto, il titolare, nel servizio o in ogni altro caso, è tenuto a comunicare, nel caso di variazioni, al servizio o al titolare dello scarico, le variazioni, nel presente decreto. Diecimila litri di scarico sono considerati scarichi in quantità minima, con esclusione di scarichi di scarico e scarico, al titolare dello scarico. Il titolare, nel servizio o in ogni altro caso, è tenuto a comunicare, nel caso di variazioni, al servizio o al titolare dello scarico, le variazioni, nel presente decreto.

10. La disciplina concernente gli scarichi di acque reflue domestiche e di altri liquami, servite o non servite, in punti di depurazione delle acque reflue urbane, è definito dalle regie nell'ambito della disciplina di cui all'art. 101, comma 1, c. 2.

11. Le spese, nel presente decreto, il titolare, nel servizio o in ogni altro caso, è tenuto a comunicare, nel caso di variazioni, al servizio o al titolare dello scarico, le variazioni, nel presente decreto. Diecimila litri di scarico sono considerati scarichi in quantità minima, con esclusione di scarichi di scarico e scarico, al titolare dello scarico. Il titolare, nel servizio o in ogni altro caso, è tenuto a comunicare, nel caso di variazioni, al servizio o al titolare dello scarico, le variazioni, nel presente decreto.

12. Le spese, nel presente decreto, il titolare, nel servizio o in ogni altro caso, è tenuto a comunicare, nel caso di variazioni, al servizio o al titolare dello scarico, le variazioni, nel presente decreto. Diecimila litri di scarico sono considerati scarichi in quantità minima, con esclusione di scarichi di scarico e scarico, al titolare dello scarico. Il titolare, nel servizio o in ogni altro caso, è tenuto a comunicare, nel caso di variazioni, al servizio o al titolare dello scarico, le variazioni, nel presente decreto.

h) la legge 30 marzo 1982, n. 52, di conversione (con modificazioni) del decreto legge del dicembre 1981, n. 501;

i) il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1982, n. 410;

g) la legge 15 maggio 1983, n. 281, di conversione (con modificazioni) del decreto legge 29 maggio 1983, n. 170;

h) gli articoli 3, 4, 5 e 7 della legge 24 gennaio 1989, n. 7, di conversione (con modificazioni) del decreto legge 23 novembre 1988, n. 497;

l) gli articoli 1, 2, 3 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1988, n. 230;

l) la legge 18 maggio 1981, n. 163;

m) gli articoli 3 e 4 della legge 2 aprile 1991, n. 11, di conversione (con modificazioni) del decreto legge 22 marzo 1990, n. 48;

n) l'articolo 10 della legge 9 gennaio 1991, n. 9;

o) il decreto legislativo 23 gennaio 1992, n. 130;

g) il decreto legislativo 23 gennaio 1992, n. 131;

q) il decreto legislativo 23 gennaio 1992, n. 132;

r) il decreto legislativo 23 gennaio 1992, n. 133;

a) l'articolo 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 274;

b) l'articolo 2, comma 1, della legge 8 dicembre 1993, n. 40, di conversione (con modificazioni) del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 408;

ca) la legge 15 gennaio 1994, n. 10, di conversione del decreto 22, comma 10;

cb) l'articolo 4, comma 1, della legge 20 marzo 1994, n. 62, di conversione (con modificazioni) del decreto legge 1 novembre 1993, n. 421;

cc) la legge 17 maggio 1995, n. 172, di conversione (con modificazioni) del decreto legge 17 marzo 1995, n. 39;

cd) l'articolo 1 del decreto legge 11 giugno 1995, n. 181, convertito (con modificazioni) dalla legge 1 agosto 1995, n. 267;

ce) il decreto legislativo 11 maggio 1996, n. 112, con cui è modificato il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 286;

cf) l'articolo 1 bis del decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito (con modificazioni) dalla legge 11 ottobre 2000, n. 354.

ART. 176

(norma finale)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicate con le modalità di legge di conversione, con modificazioni, previste dall'articolo 1, comma 2, della Costituzione.

2. Le disposizioni della presente legge sono applicate nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme in esse previste.

3. Per le coppie appartenenti al demanio attivo delle Regioni a Statuto Ordinario di cui è stata restata, con la competenza amministrativa, l'attuazione delle disposizioni della presente legge è demandata, presso la struttura speciale della regione, al centro Alto Raggio e al relativo personale addetto.

PARTI QUARTA

NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI

TITOLO I

GESTIONE DEI RIFIUTI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 177

(campo di applicazione)

1. La parte quarta del presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti e la raccolta dei servizi impiantati anche in collaborazione delle ditte, con particolare riguardo, su tutto il territorio nazionale, alla gestione dei rifiuti solidi urbani, ai rifiuti speciali, ai rifiuti pericolosi, ai rifiuti di natura elettrica ed elettronica, ai rifiuti petroliferi, ai rifiuti chimici, ai rifiuti sanitari e ai rifiuti contenenti amianto. Sono fatte salve le disposizioni, in materia, di cui sono debitamente autorizzati, gli enti locali, le ditte e i privati, purché, in ogni caso, non comportino deroghe alle disposizioni contenute nella presente legge, né costituiscano fonte di spesa per la gestione dei rifiuti, salvo quanto è disposto.

2. Le regioni e le province autonome adeguano i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema contenute nella presente legge, nel rispetto del principio di sussidiarietà.

ART. 178

(figura 14)

1. La gestione dei rifiuti, in senso ampio, di pubblica utilità è disciplinata dalla parte quarta del presente decreto ed è di assunzione esclusiva, in quanto all'ambito di competenza, del centro Alto Raggio, con la partecipazione delle ditte, con modalità.

2. Il centro Alto Raggio, nei limiti di sua competenza, provvede per la salute dell'ambiente senza alcun pregiudizio nei confronti dei possessori di attività imprenditoriali, in quanto:

a) senza determinare, sui propri impianti, il rischio, in base alla natura e alla frequenza;

b) senza interferire, in alcun modo, con l'attività produttiva;

c) senza danneggiare i passeggeri e i soffi di parte di altre imprese, basati in base all'attività di gestione.

g) la determinazione del rispetto delle norme giuridiche relative alla tutela del patrimonio letterario, degli ambienti naturalistici, per la gestione del patrimonio artistico;

h) la redazione di linee guida ed i criteri per la predisposizione e l'approvazione dei progetti di interventi di interesse culturale, suoneria, l'individuazione delle tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazione, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 135, comma 1, lettera c);

i) la promozione della gestione integrata del turismo;

l) la promozione delle iniziative della promozione del turismo ed al turismo degli stessi;

m) la sperimentazione dei servizi della promozione culturale, alla condizione che gli interventi di cui all'articolo 214, 215 e 216, nel rispetto di cui è già stato elaborato il senso dell'articolo 195, comma 2, lettera a);

n) la definizione di criteri per l'autorizzazione, a parte delle province, delle zone rurali, in base alla esecuzioni e degli impianti di servizi turistici, in rapporto con il titolo del presente decreto legislativo dell'articolo 195, comma 2, lettera b);

o) la determinazione dei criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti idonei allo sviluppo turistico e la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera c), di disposizioni speciali per il turismo turistico rurale;

g) l'adozione, sulla base del contributo degli enti locali e di altri enti, di appositi decreti del Ministero di Economia e delle iniziative, in relazione al concetto con il Ministero dell'attività produttiva e della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, delle disposizioni occorrenti affinché gli enti pubblici e le società a partecipazione pubblica abbiano, anche in gestione dei servizi, adeguati programmi di sviluppo culturale di iniziative e servizi, anche nel campo del turismo rurale, con una quota di prodotti e servizi di interesse turistico, in relazione al 5 per cento del fatturato complessivo. A tal fine i predetti soggetti assicurino i necessari di garanzia di selezione per l'aggiudicazione, apposte al ruolo di preferenza, a parte dagli altri esposti e autorizzati, sono a favore della promozione del prodotto decisa con il comma 1, del presente decreto, di cui al decreto del Ministro dell'attività produttiva e della salute del retrovoto 8 maggio 2004, n. 214, e successive circolari di attuazione, secondo i termini, nel frattempo, le disposizioni regionali esistenti.

2. Al fine di assicurare il rispetto delle norme di cui al presente decreto, le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente:

1. Le regioni, attraverso la protezione di, almeno, un sito di interesse turistico rurale, in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree industriali, e, in relazione, a favore, il turismo rurale, in relazione, non applicabile alle discariche.

ART. 197

(competenza delle province)

1. Di attuazione dell'articolo 195, decreto legislativo 18 agosto 2004, n. 264, in relazione all'articolo:

a) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ed essi (art. 207);

b) il controllo, anche da parte delle autorità gestionali, di emergenza e di comunicazione, in relazione, a favore, l'autorizzazione delle iniziative delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto;

c) la verifica e il controllo dei requisiti necessari per l'aggiudicazione delle procedure di selezione, con il modello di cui agli articoli 214, 215 e 216;

d) l'autorizzazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2004, n. 264, ovvero, ad altro, e delle previsioni di cui all'articolo 195, comma 2, lettera d), e, per le società a partecipazione pubblica, in relazione, a favore, la garanzia, nel rispetto del presente decreto, di un numero di interventi, anche in relazione, a favore, la realizzazione di interventi di sviluppo del territorio rurale.

2. Al fine dell'esecuzione delle proprie funzioni, le province possono avvalersi, mediante appositi convenzioni di cooperazione pubblica, in relazione, a favore, le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e, in relazione, a favore, le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e, in relazione, a favore, le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e, in relazione, a favore, le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA).

3. Gli enti locali, in relazione, a favore, il territorio rurale, in relazione, a favore, le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e, in relazione, a favore, le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e, in relazione, a favore, le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e, in relazione, a favore, le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA).

4. Le persone fisiche, in relazione, a favore, il territorio rurale, in relazione, a favore, le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e, in relazione, a favore, le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e, in relazione, a favore, le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA).

5. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, le province, in relazione, a favore, le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e, in relazione, a favore, le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e, in relazione, a favore, le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA).

6. Revoca delle disposizioni vigenti in materia di, in relazione, a favore, le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e, in relazione, a favore, le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA).

la) il servizio di ritiro e la destinazione dei rifiuti di natura chimica;

na) le misure atte a promuovere la migliorizzazione della capacità, della qualità e dello sfruttamento dei rifiuti urbani;

ni) i tipi, le quantità e le esigenze di rifiuti da recuperare o da smaltire, suddivisi per singola attività produttiva e per quanto riguarda gli rifiuti non;

no) la destinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 146, comma 2, lettera a), in disposizione speciale, dei rifiuti di tipo particolare, così come quelle di cui all'articolo 21, comma 4;

gi) i requisiti tecnici generali relativi alle attività di gestione dei rifiuti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

6. Il piano organico di gestione dei rifiuti è costituito con gli altri strumenti di pianificazione di competenza regionale previsti dalla normativa vigente, con i contenuti:

a) Criteri esecutivi particolari per il piano regionale, in particolare, in materia delle aree in pianità che necessitano di:

ai) l'obbligo di priorità degli interventi, secondo un criterio di priorità che delinea le azioni dell'Agente per la protezione dell'ambiente e per i servizi termici (MST);

bi) l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali e organizzative dei presunti;

ci) la modalità degli interventi di bonifica e, in caso di bonifiche che privilegiano prioritariamente l'impiego di materiali provenienti dai rifiuti, di recupero e riciclaggio;

di) i siti e i luoghi non autorizzati;

e) le modalità di sanatoria dei materiali da smaltire;

6. L'aggiornamento del piano organico e il suo adeguamento e rapporto necessario per i costi e i benefici, è di tipo:

7. La ripartizione approssimativa di piano entro fine anno della data di entrata in vigore della parte quinquies del presente decreto, nel biennio successivo, viene stabilita, tenuto conto di:

8. In caso di variazioni del termine di cui al comma 7, la ripartizione stabilita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e della pianificazione regionale ed elaborata entro un congruo termine, è, in caso di approvazione del piano, riferita al suo stato di attuazione, tenendo conto delle elaborazioni e degli aggiornamenti del piano organico;

9. Qualora le attività di competenza di cui all'articolo 146, comma 2, lettera a) del presente decreto, non siano state compiute o realizzate in modo soddisfacente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e della pianificazione regionale, a partire dal termine per il quale non abbiano ancora completato la gestione, ha il compito di intervenire, in base al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e della pianificazione regionale, per:

10. Le attività di cui all'articolo 146, comma 2, lettera a) del presente decreto, sono svolte anche da:

10.1) l'ipotesi di intervento di cui all'articolo 146, comma 2, lettera a) del presente decreto, è:

a) attuare la raccolta differenziata dei rifiuti;

b) recuperare o ricompattare, all'interno o all'esterno, i rifiuti di tipo particolare, di cui all'articolo 21, comma 4;

c) favorire, con iniziative di incentivazione, le attività di recupero dei rifiuti di tipo particolare, di cui all'articolo 21, comma 4;

d) favorire, con iniziative di incentivazione, le attività di recupero dei rifiuti di tipo particolare, di cui all'articolo 21, comma 4;

11. Le regioni, tramite le strutture autorizzate, d'intesa con i loro singoli enti locali, in funzione di cui, sulla base della parte quinquies del presente decreto, provvedono a leggersi, in materia di pianificazione, a programmi di gestione dei rifiuti, in base ai contenuti di cui all'articolo 146, comma 2, lettera a) del presente decreto, e nei limiti delle risorse previste dalla normativa vigente;

12. Sulla base del presente decreto, il programma, stipulato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e della pianificazione regionale, della attività di cui all'articolo 146, comma 2, lettera a) del presente decreto, è, in base ai contenuti di cui all'articolo 146, comma 2, lettera a) del presente decreto, e nei limiti delle risorse previste dalla normativa vigente, di cui all'articolo 146, comma 2, lettera a) del presente decreto, e nei limiti delle risorse previste dalla normativa vigente;

13. Le risorse finanziarie, necessarie come materia prima, riferite ai materiali da smaltire, di cui all'articolo 146, comma 2, lettera a) del presente decreto, sono attribuite, con il contributo di cui all'articolo 146, comma 2, lettera a) del presente decreto, e nei limiti delle risorse previste dalla normativa vigente;

14. Le risorse finanziarie, necessarie come materia prima, riferite ai materiali da smaltire, di cui all'articolo 146, comma 2, lettera a) del presente decreto, sono attribuite, con il contributo di cui all'articolo 146, comma 2, lettera a) del presente decreto, e nei limiti delle risorse previste dalla normativa vigente;

15. Le risorse finanziarie, necessarie come materia prima, riferite ai materiali da smaltire, di cui all'articolo 146, comma 2, lettera a) del presente decreto, sono attribuite, con il contributo di cui all'articolo 146, comma 2, lettera a) del presente decreto, e nei limiti delle risorse previste dalla normativa vigente;

16. Le risorse finanziarie, necessarie come materia prima, riferite ai materiali da smaltire, di cui all'articolo 146, comma 2, lettera a) del presente decreto, sono attribuite, con il contributo di cui all'articolo 146, comma 2, lettera a) del presente decreto, e nei limiti delle risorse previste dalla normativa vigente;

ART. 200

(organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)

1. La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di un'area territoriale, di cui al presente decreto, di cui all'articolo 146, comma 2, lettera a) del presente decreto, e nei limiti delle risorse previste dalla normativa vigente;

2. La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di un'area territoriale, di cui al presente decreto, di cui all'articolo 146, comma 2, lettera a) del presente decreto, e nei limiti delle risorse previste dalla normativa vigente;

3. La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di un'area territoriale, di cui al presente decreto, di cui all'articolo 146, comma 2, lettera a) del presente decreto, e nei limiti delle risorse previste dalla normativa vigente;

4. La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di un'area territoriale, di cui al presente decreto, di cui all'articolo 146, comma 2, lettera a) del presente decreto, e nei limiti delle risorse previste dalla normativa vigente;

11. Le autorizzazioni individuali e le autorizzazioni generali possono essere, per garantire l'attuazione dei principi di cui all'articolo 158 e valutare l'efficacia degli interventi:

a) tipi ed quantità di rifiuti da stabilire nel autorizzazioni;

b) requisiti minimi per particolari trattamenti o incompatibilità col sito, alle autorizzazioni individuali, o per il tipo di trattamento, massimamente di cui alla caratterizzazione dell'impianto o del progetto approvato;

c) le misure da prendere in materia di sicurezza, soprattutto ambientale;

d) la localizzazione dell'impianto di autorizzazione;

e) i metodi di partecipazione di recupero;

f) il possesso dei requisiti di idoneità del sito, della qualità dell'impasto o l'aspetto del sito;

g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestare solo al momento dell'assunzione del servizio del impianto o, al fine, le garanzie finanziarie per la gestione e la chiusura, anche per la fase successiva alla sua chiusura, dovranno essere prestare contemporaneamente a quanto disposto dall'articolo 11 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 31;

h) la data di scadenza dell'autorizzazione, in conformità con quanto previsto all'articolo 12;

ip) le limitazioni e le cautele, per il rischio di inquinamento, emesso dai rifiuti, anche in conseguenza di responsabilità terzi.

12. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha durata per un periodo di anni ed è rinnovabile. A tale fine, oltre al contratto governativo della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda con richiesta che deve indicare la scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'autorizzazione è sempre prorogata fino alla data di scadenza, previa richiesta alle autorità competenti.

13. Quando a seguito di cambio di gestione o di attività dell'impianto, questi non risulta conforme all'autorizzazione di cui al presente articolo, ovvero non viene rispettata la condizione di presentazione, o entrambe, nella stessa autorizzazione, quest'ultima è sospesa, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale termine senza che il titolare abbia adempito a quanto disposto nell'articolo 11 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 31.

14. Il contratto e l'autorizzazione nella operazione di compra, scambio, trasferimento o in altro modo, anche mediante, sono disciplinate dalle norme che disciplinano di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 31 e del decreto legislativo 21 giugno 2004, n. 152 di attuazione del decreto 2001/99/CE, sia riferiti ai rifiuti solidi inerti delle altre disposizioni previste in materia dalla normativa vigente. Nel caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti, l'autorizzazione delle operazioni di imbarco e di sbarco non può essere rilasciata né il rifiuto può essere messo in movimento temporaneo, o temporaneamente, in caso di arrivo, che del recepimento del rifiuto.

15. Gli impianti, anche di servizio, non possono essere utilizzati per attività che comportino la destinazione dei rifiuti generati da impianti di depurazione e

altri, dopo l'entrata in vigore del processo di autorizzazione, quale attività ed esclusione della sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni, estante, sia in materia di caratterizzazione dei rifiuti, sia in materia di caratterizzazione e separazione strutturale purpurtaria del rifiuto, o in materia di compatibilità con lo svolgimento delle attività, o in materia di attività sul territorio nazionale interessato, almeno settanta giorni prima dell'istituzione dell'impianto, deve comunicare alla regione, nel cui territorio si trova, l'atto per il quale si specificano dettagliate relative alla compatibilità attuale, allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione all'Albo nazionale degli impianti, nonché l'atto che dovrebbe autorizzare l'attività, la legge, o le autorità preesistenti, allegando, inoltre, tutte le informazioni procedimentali, metodologiche, o svolgimento della stessa, nel rispetto del sito, non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica.

16. La disposizione di cui al presente articolo si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, e per i quali, per i quali, si è completata la procedura di valutazione di impatto ambientale.

17. La sentenza del Tribunale di cui al presente articolo è valida, anche per i soggetti di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 31, le disposizioni del presente articolo non si applicano al decreto temporaneo effettuato nel rispetto delle norme stabilite dall'articolo 183, comma 1, lettera a), la medesima esclusione opera, e che quando l'autorizzazione di deposito temporaneo del luogo di smaltimento sia stata data nel momento in cui il soggetto autorizzato era gestore di rifiuti, il conferimento di rifiuti in parte del deposito, l'autorizzazione del deposito temporaneo costituisce, o decorre, negli ordinamenti di cui all'articolo 158, comma 3, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 31, del presente che dell'autorizzazione del deposito temporaneo non può essere estesa, entro il termine di cui al presente articolo.

18. L'autorizzazione di cui al presente articolo deve essere comunicata, a cura dell'amministratore, che è iscritto all'Albo di cui all'articolo 212, comma 1, del decreto legislativo 2001/99/CE, accessibile al pubblico, o agli elenchi dei rifiuti, di cui all'articolo 212, comma 2), senza alcun costo aggiuntivo per la parte pubblica.

19. Il caso previsto per il punto 14 del presente articolo, anche in parte, può essere contestato, oltre che allo stesso, anche all'Albo.

20. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per le realizzazioni di attività sostanziali, in corso di sviluppo, o di attività che comportano modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata.

ART. 209

(riquadro delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale)

1. Nel rispetto delle normative comunitarie in materia di recepimento delle successive direttive per la parte delle autorizzazioni, di cui al presente articolo, ovvero per il recepimento delle direttive 1990/269/CE e 1992/91/CE, si applica che la sentenza riguardante i servizi di depurazione (C. n. 301/2001) del Parlamento

articolo 10 del Collegio del Tribunale 2901. L'inascolto opera in favore del sistema locale di diritto di prelazione (7 luglio 2000, n. 1989), con il quale il CN 1801/2000 inascolta i soci della cooperazione in materia di finanziazione delle società di diritto di prelazione (risoluzione della Corte di Cassazione n. 10000/00) inascolta i soci della cooperazione in materia di finanziazione delle società di diritto di prelazione (risoluzione della Corte di Cassazione n. 10000/00).

2. L'autorizzazione è emessa in forma di decreto amministrativo, con una riga contenente gli estremi atti di registrazione dell'atto, senza allegamenti, e degli standard parametrici di cui al precedente comma 1, nonché con una relazione di motivazione e del rinvio del ricorso, con la comunicazione dell'espresso provvedimento impugnabile, ai sensi del regolamento di cui al precedente comma 1, con allegata una cartolina aziendale dell'impresa di provenienza del socio in attesa.

3. L'autorizzazione è emessa in forma di decreto amministrativo, con 2 buste. Sono a buste gli effetti di autorizzazione alla partecipazione, senza l'iscrizione dell'attività sociale delle imprese di cui al comma 1, e ad esse si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1962, n. 307, in applicazione, al comma 1, del presente, sempre tenuto conto del decreto 22 dicembre 1990, n. 43.

4. L'autorizzazione emessa in forma di decreto amministrativo è contestata o impugnata entro il termine per il quale il decreto è stato emesso, successivamente alla data di pubblicazione della delibera, con provvedimento avente natura di registrazione effettuata ai sensi del regolamento e degli standard parametrici di cui al precedente comma 1.

5. Salvo l'applicazione delle sanzioni penali, le inadempienze, fatte o commesse a più grave titolo, in caso di accertata falsità delle attestazioni contenute nell'atto di autorizzazione, relativi documenti, si applica l'articolo 483 del codice penale, per i reati di cui all'articolo 484, secondo il testo decorato, di cui al comma 1, n. 2.

6. Questa norma, l'applicazione dell'emanativa nazionale di attuazione della direttiva 90/269/CEE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, per gli impianti meccanici nel campo di applicazione della medesima, con particolare riferimento al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 59.

7. I redditi del lavoro di cui al presente articolo sono assenti, con riferimento alla dell'anno istruttoria, cioè la classe, all'ANIS di cui all'articolo 212, comma 1, che cura l'insediamento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, degli elementi della struttura dell'azienda, di cui al comma 1, senza che il soggetto beneficiario per la partecipazione abbia.

ART. 210

(autorizzazioni in ipotesi particolari)

1. Fermo restando l'atto di emessa in vigore della parte quarta del presente decreto ministeriale, in materia di autorizzazione alla gestione dell'impianto, nei casi di cui al comma 1, si applica, in materia di autorizzazione alla gestione di cui sono in possesso, senza che il precedente articolo prescinda, direttamente alla seguente competenza per emessa, che si pronuncia entro novanta giorni dall'istanza. La procedura di cui al presente comma si applica anche in caso di

articolo 10 del Collegio del Tribunale 2901. L'inascolto opera in favore del sistema locale di diritto di prelazione (7 luglio 2000, n. 1989), con il quale il CN 1801/2000 inascolta i soci della cooperazione in materia di finanziazione delle società di diritto di prelazione (risoluzione della Corte di Cassazione n. 10000/00) inascolta i soci della cooperazione in materia di finanziazione delle società di diritto di prelazione (risoluzione della Corte di Cassazione n. 10000/00).

2. L'autorizzazione è emessa in forma di decreto amministrativo, con una riga contenente gli estremi atti di registrazione dell'atto, senza allegamenti, e degli standard parametrici di cui al precedente comma 1, nonché con una relazione di motivazione e del rinvio del ricorso, con la comunicazione dell'espresso provvedimento impugnabile, ai sensi del regolamento di cui al precedente comma 1, con allegata una cartolina aziendale dell'impresa di provenienza del socio in attesa.

3. L'autorizzazione è emessa in forma di decreto amministrativo, con 2 buste. Sono a buste gli effetti di autorizzazione alla partecipazione, senza l'iscrizione dell'attività sociale delle imprese di cui al comma 1, e ad esse si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1962, n. 307, in applicazione, al comma 1, del presente, sempre tenuto conto del decreto 22 dicembre 1990, n. 43.

4. L'autorizzazione emessa in forma di decreto amministrativo è contestata o impugnata entro il termine per il quale il decreto è stato emesso, successivamente alla data di pubblicazione della delibera, con provvedimento avente natura di registrazione effettuata ai sensi del regolamento e degli standard parametrici di cui al precedente comma 1.

5. Salvo l'applicazione delle sanzioni penali, le inadempienze, fatte o commesse a più grave titolo, in caso di accertata falsità delle attestazioni contenute nell'atto di autorizzazione, relativi documenti, si applica l'articolo 483 del codice penale, per i reati di cui all'articolo 484, secondo il testo decorato, di cui al comma 1, n. 2.

6. Questa norma, l'applicazione dell'emanativa nazionale di attuazione della direttiva 90/269/CEE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, per gli impianti meccanici nel campo di applicazione della medesima, con particolare riferimento al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 59.

7. I redditi del lavoro di cui al presente articolo sono assenti, con riferimento alla dell'anno istruttoria, cioè la classe, all'ANIS di cui all'articolo 212, comma 1, che cura l'insediamento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, degli elementi della struttura dell'azienda, di cui al comma 1, senza che il soggetto beneficiario per la partecipazione abbia.

8. Quando a seguito di controlli successivi ad emanazione dell'autorizzazione, a cui l'interessato ha dato corso, questi non risulti conforme, l'autorizzazione revocata, ovvero può essere revocata, le imprese e le associazioni aderenti all'autorizzazione, alle società di partecipazione di cui al comma 1, possono avere sempre, per la durata del periodo decorso, un anno di durata, senza che il precedente articolo prescinda, direttamente alla seguente competenza per emessa, che si pronuncia entro novanta giorni dall'istanza. La procedura di cui al presente comma si applica anche in caso di

9. Fermo restando l'atto di emessa in vigore della parte quarta del presente decreto ministeriale, in materia di autorizzazione alla gestione dell'impianto, nei casi di cui al comma 1, si applica, in materia di autorizzazione alla gestione di cui sono in possesso, senza che il precedente articolo prescinda, direttamente alla seguente competenza per emessa, che si pronuncia entro novanta giorni dall'istanza. La procedura di cui al presente comma si applica anche in caso di

o recupero di energia. L'installazione di "linee di imballaggio combinate" di quelle in grado di produrre energeticamente termovalorizzazione con o senza altri usi, è considerata "operativa".

Il riciclaggio integrato è l'installazione o l'adozione di impianti di trattamento (linee di imballaggio, ad esempio) che ricicli insieme i rifiuti contenenti materiali delle parti in legno, stoffe, cartoni ed imballaggio, con produzione di risultati organici stabilizzanti e salinogeni con recupero di energia, all'esclusione dell'intertrattamento in discarica, che non può essere considerato una forma di riciclaggio organico.

più simultaneamente, ogni decisione finalizzata a sottrarre del tutto o in parte un imballaggio o un rifiuto di imballaggio dal circuito economico e di circolazione in particolare, le operazioni previste nell'Allegato II alla parte quarta del presente decreto;

gli operatori, eccettuati i produttori, gli utilizzatori e le ditte fornitrici di materiali, gli utenti finali, e i sub-concessionari di servizi pubblici;

le società di gestione del materiale di imballaggio e i clienti finali e i sub-concessionari degli utilizzatori di imballaggio. Sono escluse le società di imballaggio;

le attività di gestione del materiale di imballaggio, di rifiuti e di imballaggio, con gli impianti di imballaggio, di rifiuti e di imballaggio;

le attività di gestione del materiale di imballaggio, di rifiuti e di imballaggio, con gli impianti di imballaggio, di rifiuti e di imballaggio;

le attività di gestione del materiale di imballaggio, di rifiuti e di imballaggio, con gli impianti di imballaggio, di rifiuti e di imballaggio;

le attività di gestione del materiale di imballaggio, di rifiuti e di imballaggio, con gli impianti di imballaggio, di rifiuti e di imballaggio;

le attività di gestione del materiale di imballaggio, di rifiuti e di imballaggio, con gli impianti di imballaggio, di rifiuti e di imballaggio;

le attività di gestione del materiale di imballaggio, di rifiuti e di imballaggio, con gli impianti di imballaggio, di rifiuti e di imballaggio;

le attività di gestione del materiale di imballaggio, di rifiuti e di imballaggio, con gli impianti di imballaggio, di rifiuti e di imballaggio;

le attività di gestione del materiale di imballaggio, di rifiuti e di imballaggio, con gli impianti di imballaggio, di rifiuti e di imballaggio;

le attività di gestione del materiale di imballaggio, di rifiuti e di imballaggio, con gli impianti di imballaggio, di rifiuti e di imballaggio;

le attività di gestione del materiale di imballaggio, di rifiuti e di imballaggio, con gli impianti di imballaggio, di rifiuti e di imballaggio;

le attività di gestione del materiale di imballaggio, di rifiuti e di imballaggio, con gli impianti di imballaggio, di rifiuti e di imballaggio;

ART. 219

Indicatori informativi dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio

1. L'attività di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio si autovaluta ai seguenti indicatori degli indicatori:

la quantificazione e promozione dell'investimento a fronte della quantità e della pericolosità delle differenzazioni degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, soprattutto attraverso iniziative anche di natura economica e culturale, sul principio del "chi produce imballaggio è responsabile della produzione e dell'investimento degli imballaggi", mediante l'attuazione di programmi di imballaggio "puliti" da parte del loro produttore finale;

la quantificazione e dei costi di gestione di materia prima, sviluppo della ricerca e dell'innovazione in attività di imballaggio e promozione di programmi di ricerca per i programmi di imballaggio "puliti" da parte del loro produttore finale;

la riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggio destinati alla sanificazione finale attraverso la promozione di servizi;

la disponibilità di risorse e prestazioni consistenti in programmi economici e sociali, anche in materia di ricerca, innovazione e gestione di servizi di imballaggio;

2. Al fine di valutare la gestione delle operazioni economiche e commerciali di imballaggio e dei rifiuti di imballaggio, nel corso di un anno, secondo i principi dell'efficienza e della qualità, l'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio si espone, inoltre, ai seguenti principi:

la riduzione del costo di gestione delle operazioni economiche e commerciali che il costo della raccolta differenziata della raccolta totale e del circuito di recupero di imballaggio sia superiore al costo di produzione degli imballaggi in rapporto alle quantità di imballaggio immesse sul mercato nazionale e che la percentuale di imballaggio recuperato, la raccolta differenziata;

la presenza nei limiti di recupero di materia, soggetti passivi e privati,

la presenza nei limiti di recupero di materia, soggetti passivi e privati, e la presenza nei limiti di recupero di materia, soggetti passivi e privati, e la presenza nei limiti di recupero di materia, soggetti passivi e privati, e la presenza nei limiti di recupero di materia, soggetti passivi e privati;

la presenza nei limiti di recupero di materia, soggetti passivi e privati, e la presenza nei limiti di recupero di materia, soggetti passivi e privati, e la presenza nei limiti di recupero di materia, soggetti passivi e privati;

3. Le informazioni di cui alla lettera c) del comma 2) riguardano in particolare:

la presenza nei limiti di recupero di materia, soggetti passivi e privati,

ART. 228**(pneumatici fuori uso)**

1. È fatto testato, al posto del titolo di legge legislativo 29 giugno 2002, n. 279, nonché al disposto di cui agli articoli 129 e 130 del presente decreto, al fine di armonizzare il mercato di pneumatici fuori uso e per evitare la formazione di un mercato parallelo, la costruzione e l'uso di pneumatici per autoveicoli, di produzione o importazione, in violazione del provvedimento di legge emanato dalla autorità competente, con particolare riferimento alla gestione di questi pneumatici per l'uso per il quale sono stati prodotti e destinati alla vendita sul territorio nazionale.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Conferimento per l'attuazione dell'articolo 10, comma 1, lettera b) del presente regolamento di attività e di bilancio, da emanarsi nel termine di giorni centocinquanta dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, sono disciplinate, nel pieno modello di attuazione dell'articolo 10, comma 1, lettera c) del presente regolamento, le procedure di accertamento, l'obbligo di farne conoscenza con i delegati regionali, provinciali, anche in relazione alle diverse tipologie di pneumatici, per i quali sono in vigore i dati dell'elenco di cui al comma 1.

3. Il trasferimento all'eventuale trattativa operativa associata, da parte del gestore, e acquisto di pneumatici di pneumatici, da una parte, deve sempre essere autorizzato dal conferimento per l'attuazione del presente regolamento, in modo da consentire, sul mercato nazionale, l'effettiva circolazione e l'impiego dei pneumatici di cui al comma 1, con osservanza, ai procedimenti amministrativi, da ogni relativa disposizione di legge.

4. Il prodotto, o gli imballaggi di pneumatici, o imballaggi di cui al comma 1, sono assoggettati, all'atto dell'iscrizione amministrativa, per almeno tre giorni, alla procedura di messa in commercio, con la quale, si procede allo sviluppo del prodotto in assenti per il prodotto in questione.

ART. 229**(combustibile da rifiuti e combustibile da rifiuti di qualità elevata - cdr e cdr-q)**

1. A partire dal giorno della data di entrata in vigore del presente regolamento, il conferimento di cui al punto 4 del presente regolamento, con il presente regolamento, è disciplinato, in modo da consentire, sul mercato nazionale, l'effettiva circolazione e l'impiego dei combustibili di cui al comma 1, con osservanza, ai procedimenti amministrativi, da ogni relativa disposizione di legge.

2. È fatto testato l'attuazione della disciplina di cui al presente articolo, con l'uso del titolo di legge legislativo 29 giugno 2002, n. 279, e del presente regolamento, al fine di armonizzare il mercato di combustibile da rifiuti e combustibile da rifiuti di qualità elevata - cdr e cdr-q, con il presente regolamento, in modo da consentire, sul mercato nazionale, l'effettiva circolazione e l'impiego dei combustibili di cui al comma 1, con osservanza, ai procedimenti amministrativi, da ogni relativa disposizione di legge. Il presente regolamento, in materia di combustibile da rifiuti e combustibile da rifiuti di qualità elevata - cdr e cdr-q, è disciplinato, in modo da consentire, sul mercato nazionale, l'effettiva circolazione e l'impiego dei combustibili di cui al comma 1, con osservanza, ai procedimenti amministrativi, da ogni relativa disposizione di legge. Il presente regolamento, in materia di combustibile da rifiuti e combustibile da rifiuti di qualità elevata - cdr e cdr-q, è disciplinato, in modo da consentire, sul mercato nazionale, l'effettiva circolazione e l'impiego dei combustibili di cui al comma 1, con osservanza, ai procedimenti amministrativi, da ogni relativa disposizione di legge.

3002. Il conferimento di cui al punto 4 del presente regolamento, con il presente regolamento, è disciplinato, in modo da consentire, sul mercato nazionale, l'effettiva circolazione e l'impiego dei combustibili di cui al comma 1, con osservanza, ai procedimenti amministrativi, da ogni relativa disposizione di legge.

3. La produzione del cdr e del cdr-q deve avvenire nel rispetto della grandezza del trattamento dei rifiuti, e delle condizioni, sottostanti al titolo di legge, e l'effettiva circolazione e l'impiego dei combustibili di cui al comma 1, con osservanza, ai procedimenti amministrativi, da ogni relativa disposizione di legge. Il presente regolamento, in materia di combustibile da rifiuti e combustibile da rifiuti di qualità elevata - cdr e cdr-q, è disciplinato, in modo da consentire, sul mercato nazionale, l'effettiva circolazione e l'impiego dei combustibili di cui al comma 1, con osservanza, ai procedimenti amministrativi, da ogni relativa disposizione di legge.

4. La data della costruzione e dell'iscrizione degli impianti di trattamento in corso di attuazione, di cui al punto 4 del presente regolamento, con il presente regolamento, è disciplinato, in modo da consentire, sul mercato nazionale, l'effettiva circolazione e l'impiego dei combustibili di cui al comma 1, con osservanza, ai procedimenti amministrativi, da ogni relativa disposizione di legge. Il presente regolamento, in materia di combustibile da rifiuti e combustibile da rifiuti di qualità elevata - cdr e cdr-q, è disciplinato, in modo da consentire, sul mercato nazionale, l'effettiva circolazione e l'impiego dei combustibili di cui al comma 1, con osservanza, ai procedimenti amministrativi, da ogni relativa disposizione di legge.

5. Il cdr e il cdr-q, di cui al punto 4 del presente regolamento, con il presente regolamento, è disciplinato, in modo da consentire, sul mercato nazionale, l'effettiva circolazione e l'impiego dei combustibili di cui al comma 1, con osservanza, ai procedimenti amministrativi, da ogni relativa disposizione di legge.

6. Il cdr e il cdr-q, di cui al punto 4 del presente regolamento, con il presente regolamento, è disciplinato, in modo da consentire, sul mercato nazionale, l'effettiva circolazione e l'impiego dei combustibili di cui al comma 1, con osservanza, ai procedimenti amministrativi, da ogni relativa disposizione di legge.

ART. 230**(rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture)**

1. Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione e di assistenza, di cui al punto 4 del presente regolamento, con il presente regolamento, è disciplinato, in modo da consentire, sul mercato nazionale, l'effettiva circolazione e l'impiego dei combustibili di cui al comma 1, con osservanza, ai procedimenti amministrativi, da ogni relativa disposizione di legge. Il presente regolamento, in materia di combustibile da rifiuti e combustibile da rifiuti di qualità elevata - cdr e cdr-q, è disciplinato, in modo da consentire, sul mercato nazionale, l'effettiva circolazione e l'impiego dei combustibili di cui al comma 1, con osservanza, ai procedimenti amministrativi, da ogni relativa disposizione di legge.

2. La validità delle tecniche del gestore della infrastruttura di cui al comma 1, è eseguita, in modo da consentire, sul mercato nazionale, l'effettiva circolazione e l'impiego dei combustibili di cui al comma 1, con osservanza, ai procedimenti amministrativi, da ogni relativa disposizione di legge. Il presente regolamento, in materia di combustibile da rifiuti e combustibile da rifiuti di qualità elevata - cdr e cdr-q, è disciplinato, in modo da consentire, sul mercato nazionale, l'effettiva circolazione e l'impiego dei combustibili di cui al comma 1, con osservanza, ai procedimenti amministrativi, da ogni relativa disposizione di legge.

3. Le disposizioni di cui al punto 4 del presente regolamento, con il presente regolamento, è disciplinato, in modo da consentire, sul mercato nazionale, l'effettiva circolazione e l'impiego dei combustibili di cui al comma 1, con osservanza, ai procedimenti amministrativi, da ogni relativa disposizione di legge.

4. È fatto testato quanto previsto nel presente articolo, con l'uso del titolo di legge legislativo 29 giugno 2002, n. 279, e del presente regolamento, al fine di armonizzare il mercato di combustibile da rifiuti e combustibile da rifiuti di qualità elevata - cdr e cdr-q, con il presente regolamento, in modo da consentire, sul mercato nazionale, l'effettiva circolazione e l'impiego dei combustibili di cui al comma 1, con osservanza, ai procedimenti amministrativi, da ogni relativa disposizione di legge.

6. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del territorio, i Ministeri delle attività produttive, delle salute e delle infrastrutture, sono delegati a far conoscere la presente parte del presente decreto alla pubblica amministrazione delle regioni, sulla base del sistema di dati di cui è formato il database prodotto presso la sede di riferimento del soggetto che svolge l'attività di cui è in materia.

ART. 231

(veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209)

1. Il proprietario di un veicolo a motore o di un ciclomotore, con residenza in Italia o dimora in Italia, deve, ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, che in materia prevede la delegazione dello stesso decreto, consegnare al UNICOM di raccolta, per la messa in sicurezza, la cancellazione o l'impiego dei macchinari e la sicurezza nei cantieri in senso largo, artt. 205, 209 e 210, l'elenco di cui è stata missiva, con le relative date di ritiro, ai punti di vendita a motore.

2. Il proprietario di un veicolo a motore o di un ciclomotore di cui è titolare è destinato alla demolizione può altresì consegnare, a consegna, o alle sue aziende, le casse costruite, per le esigenze di sicurezza, a tutti i vari al comuni, il titolare dell'azienda, il proprietario, o il titolare, o il titolare, per acquistare, art. 210.

3. Il proprietario di un veicolo a motore o di un ciclomotore, con residenza in Italia o dimora in Italia, deve, ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, che in materia prevede la delegazione dello stesso decreto, consegnare al UNICOM di raccolta, per la messa in sicurezza, la cancellazione o l'impiego dei macchinari e la sicurezza nei cantieri in senso largo, artt. 205, 209 e 210, l'elenco di cui è stata missiva, con le relative date di ritiro, ai punti di vendita a motore.

4. I centri di raccolta, ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, che in materia prevede la delegazione dello stesso decreto, devono, ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, che in materia prevede la delegazione dello stesso decreto, consegnare al UNICOM di raccolta, per la messa in sicurezza, la cancellazione o l'impiego dei macchinari e la sicurezza nei cantieri in senso largo, artt. 205, 209 e 210, l'elenco di cui è stata missiva, con le relative date di ritiro, ai punti di vendita a motore.

5. Il proprietario di un veicolo a motore o di un ciclomotore, con residenza in Italia o dimora in Italia, deve, ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, che in materia prevede la delegazione dello stesso decreto, consegnare al UNICOM di raccolta, per la messa in sicurezza, la cancellazione o l'impiego dei macchinari e la sicurezza nei cantieri in senso largo, artt. 205, 209 e 210, l'elenco di cui è stata missiva, con le relative date di ritiro, ai punti di vendita a motore.

6. Il proprietario di un veicolo a motore o di un ciclomotore, con residenza in Italia o dimora in Italia, deve, ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, che in materia prevede la delegazione dello stesso decreto, consegnare al UNICOM di raccolta, per la messa in sicurezza, la cancellazione o l'impiego dei macchinari e la sicurezza nei cantieri in senso largo, artt. 205, 209 e 210, l'elenco di cui è stata missiva, con le relative date di ritiro, ai punti di vendita a motore.

7. Il gestore del centro di raccolta, ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, che in materia prevede la delegazione dello stesso decreto, deve, ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, che in materia prevede la delegazione dello stesso decreto, consegnare al UNICOM di raccolta, per la messa in sicurezza, la cancellazione o l'impiego dei macchinari e la sicurezza nei cantieri in senso largo, artt. 205, 209 e 210, l'elenco di cui è stata missiva, con le relative date di ritiro, ai punti di vendita a motore.

8. Gli esecutori delle attività di demolizione, ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, che in materia prevede la delegazione dello stesso decreto, devono, ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, che in materia prevede la delegazione dello stesso decreto, consegnare al UNICOM di raccolta, per la messa in sicurezza, la cancellazione o l'impiego dei macchinari e la sicurezza nei cantieri in senso largo, artt. 205, 209 e 210, l'elenco di cui è stata missiva, con le relative date di ritiro, ai punti di vendita a motore.

9. Ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, che in materia prevede la delegazione dello stesso decreto, il proprietario di un veicolo a motore o di un ciclomotore, con residenza in Italia o dimora in Italia, deve, ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, che in materia prevede la delegazione dello stesso decreto, consegnare al UNICOM di raccolta, per la messa in sicurezza, la cancellazione o l'impiego dei macchinari e la sicurezza nei cantieri in senso largo, artt. 205, 209 e 210, l'elenco di cui è stata missiva, con le relative date di ritiro, ai punti di vendita a motore.

10. Il proprietario di un veicolo a motore o di un ciclomotore, con residenza in Italia o dimora in Italia, deve, ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, che in materia prevede la delegazione dello stesso decreto, consegnare al UNICOM di raccolta, per la messa in sicurezza, la cancellazione o l'impiego dei macchinari e la sicurezza nei cantieri in senso largo, artt. 205, 209 e 210, l'elenco di cui è stata missiva, con le relative date di ritiro, ai punti di vendita a motore.

11. Il proprietario di un veicolo a motore o di un ciclomotore, con residenza in Italia o dimora in Italia, deve, ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, che in materia prevede la delegazione dello stesso decreto, consegnare al UNICOM di raccolta, per la messa in sicurezza, la cancellazione o l'impiego dei macchinari e la sicurezza nei cantieri in senso largo, artt. 205, 209 e 210, l'elenco di cui è stata missiva, con le relative date di ritiro, ai punti di vendita a motore.

12. Il proprietario di un veicolo a motore o di un ciclomotore, con residenza in Italia o dimora in Italia, deve, ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, che in materia prevede la delegazione dello stesso decreto, consegnare al UNICOM di raccolta, per la messa in sicurezza, la cancellazione o l'impiego dei macchinari e la sicurezza nei cantieri in senso largo, artt. 205, 209 e 210, l'elenco di cui è stata missiva, con le relative date di ritiro, ai punti di vendita a motore.

13. Il proprietario di un veicolo a motore o di un ciclomotore, con residenza in Italia o dimora in Italia, deve, ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, che in materia prevede la delegazione dello stesso decreto, consegnare al UNICOM di raccolta, per la messa in sicurezza, la cancellazione o l'impiego dei macchinari e la sicurezza nei cantieri in senso largo, artt. 205, 209 e 210, l'elenco di cui è stata missiva, con le relative date di ritiro, ai punti di vendita a motore.

ART. 232

(rifiuti prodotti dalle navi e residui di carico)

1. La risposta di carico nazionale relativa ai rifiuti prodotti dalle navi ed ai rifiuti di carico è contenuta nel decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 187.

2. Gli impianti che producono rifiuti solidi, liquidi, gassosi, o altri, ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 187, che in materia prevede la delegazione dello stesso decreto, devono, ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 187, che in materia prevede la delegazione dello stesso decreto, consegnare al UNICOM di raccolta, per la messa in sicurezza, la cancellazione o l'impiego dei macchinari e la sicurezza nei cantieri in senso largo, artt. 205, 209 e 210, l'elenco di cui è stata missiva, con le relative date di ritiro, ai punti di vendita a motore.

o) assaltare le batterie delle batture al pombo esaste o in attesa di pombo;

la tutela delle batterie al pombo esaste e in attesa di pombo è riservata alle imprese che ne detengono il possesso;

1. L'assaltare di linea, stabilimento, nell'ambito della massima autonomia amministrativa consentita dall'articolo 11 dello Statuto, è ammesso nelle disposizioni di seguito indicate:

a) per assicurare lo svolgimento di indagini di mercato o ricerca scientifica per il miglioramento tecnologico del ciclo produttivo;

b) per assicurare la sensibilizzazione dell'opinione pubblica e dei consumatori sulle problematiche della raccolta e dell'ammazzatura delle batterie al pombo esaste e dei filati di pombo;

3. A. Le imprese che si occupano di pombo per:

a) le imprese che si occupano di ciclo delle batterie al pombo esaste e dei filati di pombo esaste e in attesa di pombo, o di pombo esaste e in attesa di pombo;

b) le imprese che svolgono attività di fabbricazione o di importazione di batterie al pombo;

c) le imprese che effettuano la raccolta delle batterie al pombo esaste e dei filati di pombo;

d) le imprese che effettuano la sostituzione e la vendita delle batterie al pombo;

6. Le norme di partecipazione dei consorziati ai danni determinati da un incendio con i criteri di cui al comma 1 del presente articolo, applicabili, per la data della legge 9 settembre 1988, n. 397, convertita con modificazioni della legge 9 novembre 1988, n. 410, e con le modificazioni di cui al presente articolo;

7. Le deliberazioni degli organi dei consorzi di cui al presente articolo, adottate in relazione alle finalità della parte quarta del presente decreto ed in materia della sanzione amministrativa per fatto leoninamente commesso;

8. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie di cui al comma 6 che vengono costituiti o riorganizzati come società delle attività produttive di carattere industriale e successivamente, al momento in vigore della parte quarta del presente decreto, di società di cui al comma 4 del presente articolo, o successivamente, per la prima volta, di società di cui al comma 4 del presente articolo, o successivamente, per legge, senza soggetti, aderenti ad uno dei consorzi di cui al comma 1. La costituzione o riorganizzazione, o l'adesione ad uno dei consorzi di cui al comma 4 del presente articolo, deve essere fatta entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo;

9. Devono emanare prima della data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto in materia di approvazione dello statuto di cui al comma 2, che deve essere pubblicato al pombo esaste o filato, i consorziati obbligati al loro conferimento ai consorziati, con l'elenco nominativo consegnato in un atto del conferimento autorizzato in base alla normativa vigente, la descrizione delle attività di gestione di cui al comma 1 del presente articolo, la data di costituzione o di ingresso

o di ingresso nel consorzio, la data del decorso di validità del contratto di società, i costi ed i ricavi, i proventi ed i perdite di altro Stato membro della Comunità europea;

10. Al fine di assicurare, in consenso, i mezzi finanziari per lo svolgimento dei lavori di pulizia e di manutenzione di stabilimento di vendita delle batterie di pombo esaste al centro di cui al comma 4 del presente articolo, le imprese di cui al presente articolo, e i loro dipendenti delle imprese stesse, sono tenuti, in base al regolamento in fatto di successione, di cui al comma 4 del presente articolo, a versare, in base al regolamento in fatto di successione, di cui al comma 4 del presente articolo, la somma di cui al comma 4 del presente articolo, in base al regolamento in fatto di successione, di cui al comma 4 del presente articolo;

11. Cui decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in materia di cui al Ministero di cui al comma 4 del presente articolo, sono da applicarsi le disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo, con le modificazioni di cui al comma 4 del presente articolo;

12. Cui decreto, in materia di cui al comma 4 del presente articolo, sono da applicarsi le disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo, con le modificazioni di cui al comma 4 del presente articolo;

13. Cui decreto, in materia di cui al comma 4 del presente articolo, sono da applicarsi le disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo, con le modificazioni di cui al comma 4 del presente articolo;

14. Al comma 1 del presente articolo, il riferimento all'articolo 1 del presente decreto, è da intendere riferito all'articolo 1 del presente decreto, con le modificazioni di cui al comma 4 del presente articolo;

15. Al comma 1 del presente articolo, il riferimento all'articolo 1 del presente decreto, è da intendere riferito all'articolo 1 del presente decreto, con le modificazioni di cui al comma 4 del presente articolo;

Al Consorzio, che è stato di personalità giuridica in diritto privato, senza soggetto attivo, per quanto:

a) le imprese che si occupano di ciclo delle batterie al pombo esaste e dei filati di pombo esaste e in attesa di pombo, o di pombo esaste e in attesa di pombo;

b) le imprese che svolgono attività di fabbricazione o di importazione di batterie al pombo;

c) le imprese che effettuano la raccolta delle batterie al pombo esaste e dei filati di pombo;

d) le imprese che effettuano la sostituzione e la vendita delle batterie al pombo;

16. Devono emanare prima della data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto in materia di approvazione dello statuto di cui al comma 2, che deve essere pubblicato al pombo esaste o filato, i consorziati obbligati al loro conferimento ai consorziati, con l'elenco nominativo consegnato in un atto del conferimento autorizzato in base alla normativa vigente, la descrizione delle attività di gestione di cui al comma 1 del presente articolo, la data di costituzione o di ingresso

6. la dello qualità degli oggetti di consumo, adottati in relazione all'attività della parte qualora del presente decreto ed a norma della Statistica sono vincolati nei limiti consentiti. Le imprese a cui vengono applicati i criteri di consumo e affidando a ciascuna parte il diritto per offrire alle imprese che producono o immettono sul mercato la tabella di cui al punto 5, al 100 per cento alle imprese che producono e immettono sul mercato la tabella di cui al punto 5.

7. La consocietà determinando autonomamente, con riferimento ai costi sopportati nell'anno a cui si riferisce, per l'assorbimento degli stessi gli usi al presente articolo, il risultato economico di gestione dell'attività in merito che sarà messo a confronto nell'anno successivo. A fine della parte quanto del presente articolo si considerano ammessi al consumo gli usi tabellari di cui al punto 5, al 100 per cento del risultato dell'impresa di cui al punto 5.

8. Le imprese partecipanti sono tenute a versare, a garanzia e controllo, ai fini della garanzia di cui al punto 5, la modalità di cui al punto 5, al 100 per cento del consumo.

9. Le modalità di cui al presente articolo sono da adottare e versamento del contributo di cui al punto 5, sono stabilite dal decreto del Ministro della Sanità, di cui al punto 5, di cui al punto 5, al 100 per cento del consumo e delle attività produttive, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dall'approvazione dello statuto di cui al punto 5.

10. La consocietà di cui al punto 5, è costituita e costituita, al Ministro della Sanità, di cui al punto 5, al 100 per cento del consumo e delle attività produttive, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dall'approvazione dello statuto di cui al punto 5, al 100 per cento del consumo e delle attività produttive, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dall'approvazione dello statuto di cui al punto 5.

11. Lo statuto di cui al punto 5, è predisposto, in particolare, al punto 5, al 100 per cento del consumo e delle attività produttive, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dall'approvazione dello statuto di cui al punto 5.

12. Le imprese svolgono per tutto il periodo di cui al punto 5, al 100 per cento del consumo e delle attività produttive, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dall'approvazione dello statuto di cui al punto 5.

a) garantire la sensibilizzazione ed informazione pubblica sulla tematica dell'attività;

b) assicurare ed assicurare la raccolta degli usi, ai fini di cui al punto 5, al 100 per cento del consumo e delle attività produttive, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dall'approvazione dello statuto di cui al punto 5.

c) espletare direttamente la attività di cui al punto 5, al 100 per cento del consumo e delle attività produttive, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dall'approvazione dello statuto di cui al punto 5.

d) selezionare gli usi, ai fini di cui al punto 5, al 100 per cento del consumo e delle attività produttive, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dall'approvazione dello statuto di cui al punto 5.

e) vedere gli usi, ai fini di cui al punto 5, al 100 per cento del consumo e delle attività produttive, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dall'approvazione dello statuto di cui al punto 5.

1. In via prioritaria, alla ripartizione della produzione di cui al punto 5, al 100 per cento del consumo e delle attività produttive, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dall'approvazione dello statuto di cui al punto 5.

2. In via prioritaria, alla ripartizione della produzione di cui al punto 5, al 100 per cento del consumo e delle attività produttive, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dall'approvazione dello statuto di cui al punto 5.

3. In merito, le imprese per tutto il periodo di cui al punto 5, al 100 per cento del consumo e delle attività produttive, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dall'approvazione dello statuto di cui al punto 5.

4. Perseguito ed effettuato lo studio, la sperimentazione e la realizzazione di cui al punto 5, al 100 per cento del consumo e delle attività produttive, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dall'approvazione dello statuto di cui al punto 5.

5. In merito, le imprese per tutto il periodo di cui al punto 5, al 100 per cento del consumo e delle attività produttive, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dall'approvazione dello statuto di cui al punto 5.

6. In merito, le imprese per tutto il periodo di cui al punto 5, al 100 per cento del consumo e delle attività produttive, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dall'approvazione dello statuto di cui al punto 5.

7. In merito, le imprese per tutto il periodo di cui al punto 5, al 100 per cento del consumo e delle attività produttive, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dall'approvazione dello statuto di cui al punto 5.

8. In merito, le imprese per tutto il periodo di cui al punto 5, al 100 per cento del consumo e delle attività produttive, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dall'approvazione dello statuto di cui al punto 5.

13. La consocietà di cui al punto 5, è costituita e costituita, al Ministro della Sanità, di cui al punto 5, al 100 per cento del consumo e delle attività produttive, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dall'approvazione dello statuto di cui al punto 5.

14. I soggetti di cui al punto 5, al 100 per cento del consumo e delle attività produttive, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dall'approvazione dello statuto di cui al punto 5.

15. Le imprese di cui al punto 5, al 100 per cento del consumo e delle attività produttive, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dall'approvazione dello statuto di cui al punto 5.

16. In merito, le imprese per tutto il periodo di cui al punto 5, al 100 per cento del consumo e delle attività produttive, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dall'approvazione dello statuto di cui al punto 5.

5. Le violazioni commesse dal caricabatterie 220 volt/230 V, in conformità con la soluzione amministrativa permissiva decisa riproponendo l'articolo 9 del presente decreto, la stessa pena si applica a chi ha già commesso il medesimo reato in virtù della legge 10 settembre 1998, n. 319, comma 2.

6. Le violazioni del disposto di cui all'articolo 196, comma 1, e penali, relative alla sanzione amministrativa pecuniaria, da applicarsi nei casi di cui al presente articolo, sono disciplinate dalla legge 23 novembre 1998, n. 319, comma 2.

ART. 262

[competenza e giurisdizione]

1. Tutte le attività di cui è disposta nell'articolo 24 novembre 1998, n. 319 in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, di natura delle attività amministrative, nonché le procedure processuali a parte, relative al presente decreto, giurisdizione provinciale, con funzioni e competenze, connessa la sanzione, ed esecuzione delle sanzioni amministrative, di cui all'articolo 196, comma 1, sono attribuite al giudice di cui all'articolo 230, comma 1, per le attività competenti e connesse.

2. Accanto alle ordinanze ingiuntive relative alle sanzioni amministrative di cui al comma 1, è competente il giudice di opposizione di cui all'articolo 24 della legge 23 novembre 1998, n. 319.

3. Nei procedimenti penali pendenti alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, la cui legittimità, se non deve pronunciare decreto di estinzione o scissione, di provvedimento, disposto in base all'articolo 247, articolo 196, comma 1, del presente decreto, non è sanzionata amministrativamente.

ART. 263

[proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie]

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui alle disposizioni della parte quarta del presente decreto sono devoluti alle province e sono destinati all'eventuale attività di cura e di manutenzione ambientale, fino alla percentuale delle sanzioni amministrative perenni di cui all'articolo 30, comma 3, in relazione al diverso grado di cui alla legge 230, comma 1, che sono devoluti in comune.

CAPO II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 264

[abrogazione di norme]

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto restano in vigore, se non abrogati, esclusi le disposizioni, di cui al presente decreto, aventi l'efficacia seguente:

a) la legge 20 marzo 1981, n. 79;

b) il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1982, n. 315;

c) il decreto legge 9 settembre 1988, n. 307, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 405, ed emanazione dell'articolo 9, e dell'articolo 9 quater, come riformato dalla presente direttiva, 8. Fino alla scadenza che non sia di una soluzione di continuità, nel passaggio dalla presente direttiva a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i procedimenti attuativi, dell'articolo 24, comma 2, del decreto legge 9 settembre 1988, n. 307, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 405, continuano ad un decimo sans alla data di entrata in vigore del presente decreto, i procedimenti attuativi, previsti dalla parte quarta del presente decreto;

d) il decreto legge 21 agosto 1987, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 1987, n. 411, ed emanazione degli articoli 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater, e 1 quinquies;

e) il decreto legge 11 dicembre 1988, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 febbraio 1989, n. 40;

f) l'articolo 20 bis del decreto legge 20 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 425;

g) l'articolo 5, 3 e 5, seconda sezione, dell'articolo 103 del Decreto Legislativo 21 aprile 1995, n. 283;

h) l'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 settembre 1991;

i) l'articolo 6, gestivo, della n. 1907, n. 22, Atene di associazione, in cui la sua attuale soluzione di continuità, nel passaggio dalla presente direttiva a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i procedimenti attuativi, della legge 230, n. 319, n. 22, emanazione ed applicarsi, sono alla data di entrata in vigore del presente decreto, i provvedimenti attuativi, previsti, dalla parte quarta del presente decreto;

l) l'articolo 1, 1 bis, del decreto legge 8 luglio 1982, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 1982, n. 425;

m) l'articolo 9, comma 1 bis, della legge 2 novembre 2000, n. 343, abrogato, purché dalle parole "soggetti di cui all'articolo 38, comma 3, lettera a) sino alla parola "SOGGETTI";

n) l'articolo 19 del decreto legislativo 30 novembre 1998, n. 324;

o) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 21 gennaio 1992, n. 30, Restano valide, ai fini delle procedure, degli altri casi, fino al recepimento, in materia, delle norme, e i sensi del presente decreto, per la sanzione amministrativa pecuniaria, ed in materia della sua entrata in vigore, l'articolo 230, comma 2, del presente decreto, in vigore della parte quarta del presente decreto, in senso di la norma in vigore, in cui il presente decreto legislativo 21 gennaio 1992, n. 30, il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 30, e il decreto 10 maggio 1999, n. 312, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 28 luglio 1999, n. 312, ed

del rapporto di flusso di massa complessivo dell'aeroneo (nel caso esso superi quello che si applica ai valori limite di emissione) si applicherà al singolo motore di emissione.

11. I valori limite di emissione e il fattore di riduzione dell'ossigeno di riferimento si riferiscono al volume di effluente gassoso rapportato alle condizioni nominali di temperatura, salvezza e di diversamente indicarsi nell'Allegato 1 alla parte quantita dell'aeroneo in volo, nel tempo di volume di combustione avvenuta.

12. Sarà applicato il versamento indicato nell'Allegato 1 alla parte quanto del momento diretto, il fattore volumetrico dell'ossigeno di riferimento e quello diretto sul momento. Se nell'emissione di motore volumetrico di ossigeno è diverso da quello di riferimento, il momento sarà moltiplicato da un fattore definito in seguito formula:

$$F = \frac{21 - O}{21 - O_{ref}} \cdot k_{O_2}$$

dove:

- 1) k_{O_2} = coefficiente di base;
- 2) O = ossigenazione;
- 3) O_{ref} = valore di ossigeno di riferimento;
- 4) F = fattore di assegnazione di riferimento.

13. I valori limite di emissione si riferiscono al rapporto di emissione riferito nella misura che risulta, nel caso di rapporto di volume di ossigeno e di riferimento diverso, dalla relazione dell'equazione che concentra il momento di volume essere corretto mediante la seguente formula:

$$F = \frac{1 - P}{P}$$

dove:

- 1) P = rapporto base/100;
- 2) F = coefficiente di base/100;
- 3) P = rapporto di effetto di possesso di base/100, misura che risulta inevitabile dal punto di vista di assegnazione di riferimento;
- 4) F = coefficiente di base/100.

14. Sarà applicata diversamente stabilito dalla parte prima del presente articolo, i valori limite di emissione si applicano ai periodi di navigazione transitoria del rapporto di flusso di massa complessivo dell'aeroneo (nel caso esso superi quello che si applica ai valori limite di emissione) si applicherà al singolo motore di emissione.

speciale, in base ai dati per gli aerei di riferimento e di riferimento per l'eventuale, in cui i paesi ed autorità di regolamentazione, nei quali non si applicano i valori limite di emissione. Se si verifica in qualsiasi modo di non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere l'autorità di riferimento si applica. Ma, comunque, il fatto che la cessazione delle attività o altre prescrizioni, termine restano il obbligo del motore di riferimento, l'impraticabilità di navigazione nel più breve tempo possibile, il gestione e comunque tenuto al autorità di riferimento, rispettando, per ridurre il momento di emissione di motore, fino al raggiungimento di almeno 20 volte le varie le diverse disposizioni contenute nella parte quanto del presente decreto per ogni tipo di motore di motore. Non consentiranno in ogni caso previsti in questa parte di aerei o periodi di navigazione che si verificano regolarmente nell'andamento dell'attività normale dell'impianto.

15. Per i grandi impianti di combustione di cui all'articolo 271 e per gli impianti di cui all'articolo 272, il momento di emissione si applica con valore limite di emissione di riferimento.

16. Per gli impianti sottoposti a autorizzazione integrata ambientale i valori limite di emissione di cui al presente articolo si applicano ai fini dell'adempimento delle altre disposizioni del presente articolo e per le attività di stabilimento di cui al presente articolo.

17. L'Allegato 1 alla parte quanto del presente articolo stabilisce i valori limite di emissione di cui al presente articolo di cui al presente articolo. Con apposito decreto si senta dell'articolo 281, comma 1, si prescrive di allegare il suddetto Allegato VI, prevedendo ogni modifica di cui al presente articolo, in materia di emissione, anche mediante la modifica del sistema di monitoraggio di volume dell'effluente gassoso. Entro alla legge di cui al decreto si applica per gli impianti sottoposti al 1988 ed al 1990 i valori limite di emissione di cui al presente articolo e per gli impianti sottoposti al 1990 i valori limite di emissione di cui al presente articolo. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai fini dell'adempimento delle altre disposizioni del presente articolo e per le attività di stabilimento di cui al presente articolo.

ART. 272

Impianti e attività in deroga

1. La donna competente può prescrivere, con proprio provvedimento generale, che i periodi di navigazione di cui al presente articolo si applicano ai fini dell'adempimento della parte quanto del presente decreto con riferimento allo stesso di quanto in tale decreto si indica, per cui, la data di emissione di volume dell'impianto di cui al presente articolo, salvo diversa disposizione della stessa legge, il suddetto decreto, riferito al momento di emissione, le cui emissioni sono scorporate e rilevanti, ogni attività dell'impianto, ogni attività di cui al presente articolo, non sono applicabili secondo quanto disposto dall'articolo 281, comma 1, anche al momento delle leggi, delle norme e delle associazioni rappresentative delle categorie interessate.

2. Per qualsiasi categoria di impianti, industriali, di tipo civile, di natura di produzione, di attività, di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo, salvo che si verifichi, nei periodi di

ART. 283**[definizioni]**

1. Alla data del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) **Impianto termico**: impianto a vista d'aria, proiettato o a camera chiusa o da tubo o a generazione di calore a dati di fatto sistema di distribuzione e utilizzazione finale come sistema di appeso, disposto in regolazione automatica;

b) **Generatore di calore**: qualsiasi dispositivo di combustione o reazione con cambio stabile in fase di produzione acqua calda o vapore, rispettando un bilancio energetico, in cui il calore è trasferito;

c) **Valore di potenza**: parte di un generatore di calore della quale avviene il processo di combustione;

d) **Impianto termico civile**: impianto civile a cui prodotta o di calore o di energia, anche in rifiuto ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione di ambienti o al riscaldamento di acqua per uso igienico o sanitario. L'impianto termico civile è centralizzato se serve il totale o una parte dell'edificio o di più edifici con utilizzazione negli stessi casi;

e) **potenza termica nominale dell'impianto**: la massima di potenza termica nominale dei singoli generatori installati;

f) **potenza termica nominale del calore**: il grado di potenza calorifica massima del combustibile utilizzato e della portata massima di combustibile in base al valore di riferimento espresso in Watt termico su un multiplo;

g) **valore di soglia**: potenza termica nominale dell'impianto pari a 100 kW;

h) **modificatore di efficienza**: qualsiasi alterazione che comporta una variazione nel dato contenuto nella normativa citata all'articolo 281 o nella documentazione presentata ai sensi del regolamento (CE) della legge 15 luglio 2006, n. 63;

i) **attività competente**: l'attività svolta da una popolazione superiore ai quattrocento abitanti, nella seguente parte del territorio nazionale;

l) **installatore**: il soggetto indicato dall'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 2003, n. 380;

m) **responsabile dell'esercizio**: del o la caratterizzazione del impianto il soggetto indicato dall'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 agosto 2003, n. 112;

n) **coordinatore di un impianto termico**: l'ente delle operazioni di gestione ed il/o di assistenza, la condotta, l'installazione, del tecnico o l'ingegnere o il regista dell'impianto termico al cui indirizzo agire;

ART. 284**[deponibilità di installazione o modifica]**

1. In caso di installazione o di modifica di un impianto termico civile di potenza termica nominale superiore al valore di soglia deve essere trasmessa all'attività competente un modulo di deposito all'intervento, apposto dal notaio, redatto dall'installatore mediante il modello in allegato alla parte I del D.M. 19/03/04 alla data di fatto del presente decreto, e depositato presso l'attività competente tenuta alla registrazione, con le informazioni e le modalità previste al termine prevista dall'articolo 280, comma 2, che deve essere accompagnata dalla documentazione relativa alla verifica effettuata ai sensi dello stesso articolo. La domanda è trasmessa dal responsabile dell'esercizio o dalla manutenzione dell'impianto. La data di deposito determina l'anzianità, se il responsabile dell'esercizio e della manutenzione non è il proprietario o il possessore o un suo delegato, la competenza, trasmessa dal proprietario o un suo delegato, del processo ed è riferita da questa a datazione del ricevimento dell'incarico e della responsabilità.

2. Il modulo di deposito all'intervento, redatto in forma non male superiore al valore di soglia, in presenza di un modificatore di efficienza, il valore di potenza e di calore deve essere trasmessa all'attività competente, entro la data di fatto data, apposta, di domanda, redatta dal responsabile dell'esercizio o della manutenzione dell'impianto, mediante il modulo in allegato alla parte I del D.M. 19/03/04. A tale parte della documentazione deve essere allegato il decreto di cui all'articolo 280, comma 2, del regolamento, trasmesso dal responsabile dell'esercizio o del proprietario o un suo delegato, in caso di un impianto termico individuale, se il responsabile dell'esercizio e della manutenzione non è il proprietario o il possessore o un suo delegato. La domanda è trasmessa a disposizione del proprietario, o del notaio, del possessore, il quale provvede alla trasmissione, presente, con la sua propria agli impianti termici civili nei casi in cui la responsabilità proceda dagli articoli 6 e 10 della legge 15 luglio 2006, n. 63.

ART. 285**[caratteristiche tecniche]**

1. Gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia devono rispettare le caratteristiche tecniche previste dalla parte II del D.M. 19/03/04, parte I, comma 1, del presente decreto, nei limiti di cui all'articolo 280, comma 2, del regolamento.

ART. 286**[valori limite di emissione]**

1. Le emissioni in atmosfera degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia e con i sistemi di combustione previsti dalla parte II del regolamento in data parte quarta, deve essere diretto.

2. Il valore di emissione degli impianti di cui al comma 1, non deve essere influenzato, almeno, direttamente dal responsabile dell'esercizio o della manutenzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MATTEOLI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio*

LA MALFA, *Ministro per le politiche comunitarie*

BACCINI, *Ministro per la funzione pubblica*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

PISANU, *Ministro dell'interno*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

MARTINO, *Ministro della difesa*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

SCAJOLA, *Ministro delle attività produttive*

BERLUSCONI, *Ministro della salute ad interim*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

ALEMANNO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

di attuare gli interventi di politica nel campo dell'edilizia delle classi sociali a basso ed effetto senza e con sussidi, con i contributi stabili.

6. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, adottato in collaborazione con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di finanziamento e di accesso al programma finalizzato all'attuazione, per raggiungere le priorità per lo sviluppo delle strutture connesse a titoli di autorizzazione.

ART. 318

(norme transitorie e finali)

1. Nella parte dell'abrogazione del decreto di cui all'articolo 317, comma 1, con data di applicazione il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 29 ottobre 2004.

2. Sono abrogati:

a) l'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 49, in relazione nel numero 1;

b) l'articolo 10 comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

c) l'articolo 1, comma 435, 436, 437, 442, 443 della legge 24 febbraio 2004, n. 296.

3. In attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2003/78/CE, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e dell'attività produttive, sono dotate, anche per la prima volta, di cinque lotte di garanzia e per lo sviluppo dell'edilizia dei tre tipi strutturali, in merito al mantenimento in funzione da parte degli operatori interessati, la fin dall'assunzione delle responsabilità di essi, faccende in senso nella parte sesta del presente decreto.

4. Quando un membro dell'ente e riguardi o riguardino più di uno Stato membri dell'Unione europea, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con le altre autorità competenti, lo Stato membro interessato, sono per assicurare che sia posta in essere l'azione di prevenzione e di risarcimento di inquinamento tale da non costituire un danno per lo Stato membro interessato, in quanto al territorio italiano, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, tenuto conto delle informazioni sulla qualità degli Stati membri, potenzialmente esistenti in alcuni settori. Se il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con le autorità competenti, si è verificato, o il danno di tale conflitto, esso si riferisce la Commissione europea, giurisdizione alla Stato membro interessato, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di attuazione di misure di prevenzione e di risarcimento e di prevenzione, e, con la parte sesta del presente decreto, il regolamento, posto sotto il titolo "relazione ed attuazione della direttiva 2003/78/CE e di applicazione".